

Referendum Venezia - Mestre

Lega delle Regioni - Lega Autonomia Veneta delle Liste Civiche

Iter legislativo regionale – Referendum spostato dal
3-4 ott. 1993, al 6 feb. 1994

CECCARELLI (Iniziativa Civica)

Signor Presidente, signori Consiglieri,

mi sentirete spesso adoperare l'interiezione «basta» perchè è tempo di agire per un cambiamento, o meglio, per il ripristino delle regole di una autentica democrazia. Può una società, una nazione, definirsi organizzata democraticamente se ai cittadini, di fatto, viene tolta la possibilità di esprimere quella vitale funzione per la democrazia, che è il dissenso?

Quando, come viene detto e riconosciuto, esiste proprio uno scollamento tra ciò che i politologi definiscono società civile e società politica? Quando cioè i cittadini non si riconoscono più rappresentati da quest'ultima, e cioè la società politica? E «sistema partitocratico» non vuol forse dire che si è tolta al cittadino quella capacità, garantita costituzionalmente, di dire «basta, cambiamo»?

Basta, quindi, con quanti affermano di avere le ricette buone una volta per tutte e lo dimostrano con cifre e dati manipolati ad hoc e con studi e soluzioni, i quali, anzichè risolvere i problemi, diventano essi stessi il problema principale. Ne sappiamo qualcosa noi veneziani e mestrini, che viviamo nel laboratorio delle perversioni del modo di intendere e di fare politica e di amministrare la cosa pubblica.

Anche la nostra Repubblica appare essere governata dai «grandi furbi», dai più forti ed il prodotto politico che ne esce è degradato e sempre più lontano dai principi di una democrazia compiuta.

Il voto, la sola arma del cittadino, è stato ormai svuotato di ogni sua forza perchè, di qualsiasi colore esso sia, di fatto, mantiene un unico sistema partitico. Ecco perchè non c'è più capacità di esprimere il dissenso, funzione vitale di ogni democrazia.

E quanti e quali attacchi subiscono quei tentativi di gruppi di cittadini che tentano di organizzarsi per dire, attraverso le regole del gioco democratico, «basta», per ripristinare il principio base della nostra Costituzione Repubblicana, che vuole sia il popolo ad essere sovrano!

Noi qui rappresentiamo e tuteliamo i valori e gli interessi del popolo veneto, inserito in una posizione preminente nella realtà nazionale per la sua dimostrata abilità e tenacia nel lavoro, apprezzata e stimata non solo sulla propria terra, ma in tutti i continenti del pianeta. E questo popolo, in sintonia con tutta la nazione, non sembra aver smesso di voler concedere asilo alla speranza che il mondo dei partiti smetta i suoi esclusivi giochi di potere e torni ad occuparsi del bene della gente.

Iniziativa Civica, che rappresenta una buona parte del dissenso espresso nel Veneto, non può che pensare che qualsiasi programma che non tenga conto delle aspettative della gente, che non salvaguardi i valori ad essa legati, da quelli ambientali a quelli culturali, non potrà essere un buon programma.

E' l'uomo che deve essere messo al centro di ogni progetto. E ogni altro programma è destinato a fallire, senza la centralità del valore uomo. Esso solo garantisce le scelte per un costruttivo rapporto con l'ambiente, la natura, il territorio. Ma questa centralità dell'uomo,

signor Presidente, signori Consiglieri, non è quanto viene stabilito già nei fondamentali principi delle dichiarazioni dei diritti universali dell'uomo e dei popoli? Sono questi principi che, per Iniziativa Civica, esprimono quei valori minimali al di sotto dei quali non può esserci alcun disegno, alcun progetto politico-sociale, alcuna regola del gioco autenticamente democratica e ad essi soli Iniziativa Civica si rifà per ogni suo programma; proprio perchè essi sono la risposta al senso di responsabilità che l'uomo deve a se stesso e alle generazioni future.

Iniziativa Civica è impegnata a collaborare sinergicamente con quanti vogliono realizzare quei progetti, quei programmi che soddisfino le straordinarie potenzialità della nostra gente e del suo territorio e che salvaguardino nel contempo i valori che costituiscono il patrimonio culturale comune e l'identità del nostro popolo.

Iniziativa Civica, riservandosi di presentare dei propri programmi e augurandosi di incontrarne altri simili, accenna in questa seduta ad alcune priorità che, data la loro enorme rilevanza per le nostre popolazioni, necessitano di attenti e solleciti interventi da parte di questo Consiglio.

Beni primari, che mai si sarebbe pensato di mettere in discussione, si sono profondamente alterati: le acque e l'aria di buona parte del nostro territorio sono diventate un autentico pericolo per le nostre genti. Non può essere, se non con grave colpa, procrastinata e mantenuta una tale situazione. Controlli, monitoraggi. Leggi severissime devono assolutamente arginare e fermare un processo che altrimenti può essere irreversibile con danni così spaventosi che lascio alla vostra immaginazione supporre.

Non dimentichiamo che la salute è un bene garantito anche dalla nostra Costituzione.

A questo punto non posso non fare un accenno anche alla sanità. Nella nostra regione esistono delle autentiche isole di privilegio, alle quali si contrappongono situazioni disastrose: vedi le ULSS veneziane. Necessitano quindi delle azioni equilibratrici!

Altro capitolo importante riguarda la logica con la quale vengono assegnati i primariati. E' tempo che questa annosa questione venga regolamentata da una legislazione regionale, che tenga conto più delle capacità e preparazione individuali che non delle varie sponsorizzazioni partitiche, nè tanto meno delle caritatevoli premiazioni (prepensionamento), per non parlare poi delle prevaricazioni delle baronie universitarie.

Nel campo delle emergenze sociali il fenomeno droga è sempre ai primi posti. Come sappiamo, signor Presidente, signori Consiglieri, il problema investe aspetti di così ampia portata economica che è sicuramente il più maligno business del nostro secolo. E' convinzione di Iniziativa Civica che leggi, prevenzioni ed altri interventi, sacrosanti sul piano dei principi etici, difficilmente risolveranno il problema. Ma è altrettanto sicura che una continua, capillare, precisa operazione di informazione e di educazione, sin dalle prime fasi dell'età evolutiva, possa arginare, se non risolvere, nel tempo, il fenomeno. Anche per questo aspetto, come per tutti gli altri, mi riservo di fornire maggiori dati e proposte concrete.

Nell'ambito delle strutture sociali, con la legge di riforma delle ULSS, la competenza regionale sarà, non solo

di programmazione, ma anche di gestire. In questa prospettiva, questo Consiglio è augurabile agisca per razionalizzare e potenziare alcuni servizi, tra i quali preminente appare allo stato attuale la situazione delle case di riposo. Non mi dilungherò a distinguere le situazioni nelle quali molti ospiti versano, per non parlare di quelli che di ospitalità non ne trovano affatto. E' necessario pensare e realizzare strutture differenziate anche topograficamente, per anziani autosufficienti e non autosufficienti. L'esperienza di altre Regioni può esserci di aiuto.

Iniziativa Civica si augura di avere al riguardo la possibilità di fornire i suoi studi e programmi.

Inerentemente ai trasporti, notiamo che tutto il sistema policentrico, da Padova a Treviso, da Mestre a Venezia, va ripensato in una nuova situazione politico-amministrativa non più gerarchica, ma paritetica.

Il modello austriaco dei trasporti, bloccato su Venezia, è entrato definitivamente in crisi. E poichè non appare ancora all'orizzonte un modello alternativo, cresce la confusione delle proposte sui trasporti che sono state avanzate dalla Regione (con apposito e inadeguato piano regionale), dalle Province di Padova e di Treviso e dai Comuni coinvolti.

E' una babele che segnala, per chi avesse ancora dei dubbi, che il sistema della mobilità metropolitana va completamente rivisto. Mestre è il cuore di questa revisione. Si tratta di passare dal modello bloccato attuale (di testa su Venezia) ad un modello passante, scorrevole, capace di facilitare la mobilità delle persone e la

circolazione delle informazioni, delle cose e delle merci in tutta l'area metropolitana.

Iniziativa Civica si riserva di presentare il suo articolato e particolareggiato piano già conosciuto da eminenti urbanisti.

Nel campo dell'urbanistica, poi, abbiamo assistito a una tale ridda di fantasmagorici progetti che hanno suscitato in noi e in buona parte dell'opinione pubblica serie perplessità. E' convinzione di Iniziativa Civica che qualsiasi progetto urbano debba sempre tener conto di quella centralità dell'uomo a cui abbiamo accennato all'inizio; intendendo con «centralità dell'uomo» la qualità del suo rapporto proprio con l'ambiente circostante.

Nessuno di essi, invece, contiene concretamente il ripristino del rapporto che l'uomo ha perduto con gli elementi naturali e l'ambiente circostante nella sua accezione più ampia.

Oggi, epoca di transizione, in assenza di grandi riferimenti idealistici, da un lato, e dopo grandi catastrofi nucleari, dall'altro, l'uomo desidera tornare ad accarezzare i vecchi valori, tornare a identificarsi con la natura, abbracciare la sicurezza di un domani che offra maggiori sicurezze.

Due parole vanno ad un'altra annosa questione e sto facendo riferimento a quello che è il principale porto della regione (secondo porto nazionale) che, per l'inerzia e gli appetiti di gruppi di potere, rischia di diventare l'ultimo. Iniziativa Civica appoggerà, promuoverà, sosterrà, tutte quelle iniziative, i programmi concreti che attuino le

sicure potenzialità del porto regionale, senza sprechi di pubblico denaro, riservandosi, come per l'idrovia Mestre-Padova e il disinquinamento della laguna, di presentare a questo Consiglio le sue proposte.

Concludo questo mio intervento ribadendo che la terraferma veneziana, amalgamata da disservizi e problemi di trasporto, sanità, casa, disoccupazione giovanile e non, unici nella loro gravità, debba avere la possibilità di una autonomia amministrativa che la tenga unita e non frazionata o polverizzata come da qualche parte si sente dire. Nell'attesa dell'applicazione della legge sulle aree metropolitane, Iniziativa Civica denuncia, ancora una volta, quanto questo problema le stia a cuore e conferma il suo totale appoggio a qualsivoglia azione questo onorevole Consiglio voglia avviare a proposito.

Anche nel campo dell'autonomia della regione qualsiasi azione inerente all'ampliamento dei poteri sarà caldeggiata e sostenuta da Iniziativa Civica. Ed è con grande soddisfazione della stessa che vede l'idea autonomista e federalista, nucleo fondamentale della propria ragione d'essere, diventare sempre più patrimonio comune di questo Consiglio.

Ribadisce che la Regione deve acquisire capacità legislativa anche e soprattutto per le piccole e medie industrie che costituiscono il tessuto connettivo della nostra regione.

I nostri tempi, signor Presidente, signori Consiglieri, richiedono improrogabili aggiustamenti. Il mondo va ormai verso una interdipendenza reciproca. Tutto è collegato,

5ª SEDUTA - Martedì 31 luglio 1990 - POMERIDIANA

intrecciato, interconnesso. E guai a coloro che pensano, in un simile processo, di mantenere privilegi che ritardino il cammino verso la costruzione della grande famiglia umana, pluralista e pacifista.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringrazio il collega Ceccarelli. Ha ora la parola il collega Crema.



REGIONE DEL VENETO

QUINTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE — ATTI — DOCUMENTI

MOZIONE N. 30

MOZIONE

presentata dal Consigliere CECCARELLI

COMUNI AUTONOMI DI MESTRE E CAVALLINO-TREPORTI: RICHIESTA DI STUDI E INDICAZIONI ALLA COMMISSIONE AREE METROPOLITANE

Prot. n. 1355 del 4 marzo 1991

Il Consiglio regionale del Veneto

premesso che la Commissione sulle aree metropolitane insediata dalla Giunta regionale per dare una risposta alla giusta applicazione della legge n. 142/1990, è ancora al lavoro;

considerato che dal confronto avvenuto in Commissione e da quello che si sente dire nei vari convegni, nelle tavole rotonde dei partiti, son risultate varie ipotesi di costruzione dell'area metropolitana;

tenuto conto che è emerso con grande chiarezza, da parte dei più autorevoli responsabili politici regionali della maggioranza, che Venezia non ha nessuna caratteristica per essere definita città metropolitana;

constatato che l'inserimento di Venezia tra le città metropolitane è stato soltanto un escamotage dei partiti e della partitocrazia per accalappiare l'elettorato mestrino, veneziano e di Cavallino-Treporti favorevole alla separazione della città d'acqua, della città di terra e del litorale di Cavallino-Treporti;

confermato che Mestre non è e non è mai stata né l'appendice storica né la periferia di Venezia e che anche la Serenissima si guardò bene dall'omologarla a Venezia e alla laguna. Le

garanti, anzi, uno Statuto per continuare a essere un libero e autonomo Comune;

considerato altresì che la terraferma veneziana è amalgamata da disservizi e problemi di trasporto, sanità, casa, disoccupazione giovanile e non, mancato sviluppo dell'artigianato e della piccola industria, il tutto per insipienza degli amministratori, che di questo grande sfacelo in due generazioni di veneziani portano l'ormai storica responsabilità;

sottolineato, perciò, che la classe politica veneziana si è dimenticata che la propria periferia non è e non è mai stata Mestre, bensì la laguna con le sue isole, e pertanto costringe Mestre a svilupparsi come periferia anziché come città;

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

a che tra gli studi e le indicazioni chieste alla Commissione sulle aree metropolitane, venga posto anche il problema alla costituzione del Comune autonomo di Mestre, del Comune di Venezia e del Comune di Cavallino-Treporti.



35ª Seduta pubblica —Venerdì 24 Maggio 1991—Pomeridiana

Provvedimento n.142 - Prot. n. 3225

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CECCARELLI RELATIVO A "COSTITUZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI MESTRE".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'ordine del giorno presentato dal consigliere Ceccarelli relativo a *"Costituzione della Città Metropolitana e istituzione del nuovo Comune di Mestre"*;

con votazione palese,

LO APPROVA

nel testo che segue:

"IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che la Commissione sulle aree metropolitane insediata dalla Giunta regionale per dare una risposta alla giusta applicazione della legge n. 142/1990, ha ultimato gli studi e presentato le proprie indicazioni;

CONSIDERATO che dal confronto avvenuto in Commissione e da quello che si sente dire nei vari convegni, nelle tavole rotonde dei partiti, son risultate varie ipotesi di costruzione dell'area metropolitana;

TENUTO CONTO che è emerso con grande chiarezza, da parte dei più autorevoli responsabili politici regionali della maggioranza, che Venezia non ha nessuna caratteristica per essere definita Città Metropolitana;

CONSTATATO che l'insediamento di Venezia tra le città metropolitane è stato soltanto un escamotage dei partiti e della partitocrazia per accalappiare l'elettorato mestrino, veneziano e di Cavallino-Treporti favorevole alla separazione della città d'acqua, della città di terra e del litorale di Cavallino-Treporti;

CONFERMATO che Mestre non è e non è mai stata né l'appendice storica né la periferia di Venezia e che anche la Serenissima si guardò bene dall'omologarla a Venezia e alla laguna. Le garanti, anzi, uno Statuto per continuare a essere un libero e autonomo Comune;

CONSIDERATO altresì che la terraferma veneziana è amalgamata da disservizi e problemi di trasporto, sanità, casa, disoccupazione giovanile e non, mancato sviluppo dell'artigianato e della piccola industria, il tutto per insipienza degli amministratori, che di questo grande sfacelo in due generazioni di veneziani portano l'ormai storica responsabilità;

SOTTOLINEATO, perciò, che la classe politica veneziana si è dimenticata che la propria periferia non è e non è mai stata Mestre, bensì la laguna con le sue isole, e pertanto costringe Mestre a svilupparsi come periferia anziché come città;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

che in applicazione della legge n. 142/1990 preveda nell'imminente costituzione della Città Metropolitana di Venezia, l'istituzione del nuovo Comune di Mestre."

Presenti	n. 22	
Votanti	n. 30	— Astenuti n.3 0
Voti favorevoli	n. 23	
Voti contrari	n. 7	

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to

IL PRESIDENTE

f.to

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

L'oggetto e le finalità

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.

2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

- a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
- b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 2

I diversi procedimenti legislativi

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.

2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo II

Le variazioni comunali

Sezione I

Il procedimento

Art. 3

Le fattispecie possibili

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:

- a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
- b) nella istituzione di un nuovo comune a seguito dello scorporo di parte del territorio di uno o più comuni;
- c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro Comune;
- d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

Art. 4

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 3, spetta ai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo.

2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'art. 12, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall'art. 38 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali, artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.

Art. 5

Il giudizio di meritevolezza

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta deli-

bera d'ufficio il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.

2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.

3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma.

4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti dall'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale.

5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.

Art. 6

Il referendum delle popolazioni interessate

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 3, il referendum per la consultazione delle popolazioni interessate deve riguardare:

- l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; l'intera popolazione dei comuni interessati, se la percentuale sopraindicata ricorra in ciascun comune;
- la sola popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento, negli altri casi.

2. Quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla percentuale di cui alla lett. a) del comma 1, si prescinde dal referendum.

3. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lett. d) dell'art. 3, il referendum deve riguardare la popolazione dei Comuni interessati.

4. In caso di consultazione parziale della popolazione di un comune, la Giunta regionale acquisisce, contestualmente alla deliberazione del referendum, il parere del consiglio comunale, sempre che lo stesso non si sia già espresso al riguardo nei tre mesi precedenti.

5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali, quando siano estesi all'intera popolazione di uno o più comuni e riguardino le variazioni di cui alla

lett. a) del comma 1, sono evidenziati sia nel loro risultato complessivo sia disaggregati in base alla suddivisione dei risultati per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'art. 3, comma 2, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

7. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

Art. 7

Le delibere comunali

1. Le delibere comunali di cui al presente Capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, sia che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6 le delibere devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.

3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.

4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

Art. 8

Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

Sezione II

I municipi e le unioni di comuni

Art. 9

I municipi

1. Può essere istituito un municipio:

- a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;
- b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Art. 10

L'unione di comuni

1. L'unione di comuni, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa Provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'art. 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.

Sezione III

Il programma

Art. 11

I contenuti

1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'art. 1, la Regione adotta apposito programma.

2. Il programma individua:

- a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;
- b) i Comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana;
- c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi o a seguito del decorso di un decennio dalla costituzione dell'unione dei comuni, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune.

3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.

Art. 12

I criteri

1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'art. 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;
- b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi della lett. b) dell'art. 3:
 - 1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;
 - 2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
 - 3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originari;
- c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'art. 3, che sia valutata:
 - 1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a unioni di comuni, a comunità

montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;

- 2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
- 3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;
- 4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

2. Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:

- a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;
- b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) appartenenza ad una comunità montana;
 - 2) numero dei comuni interessati;
 - 3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;
 - 4) partecipazione ad una unione di comuni.

Art. 13

Il procedimento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.

2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.

3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto e a norma dell'art. 4.

Art. 14

L'efficacia

1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.

2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a

giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 5 né al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'art. 6, comma 4.

3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.

Capo III

Variazione delle circoscrizioni provinciali

Art. 15

L'iniziativa comunale

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.

2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.

3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:

- a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova Provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;
- b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;
- c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
- d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

Art. 16

Il parere regionale

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.

2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.

3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

Capo IV

Delega alle province

Art. 17

Successione di comuni

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

Art. 18

Fusione o separazione delle rendite e passività

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

Art. 19

Regolamento di confini e apposizione di termini

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.

2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 20

Termini, direttive, vigilanza e spese

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.

2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.

3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.

4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13;
- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, al cap. 3474 di nuova istituzione denominato «Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni»;
- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 22

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del programma di cui alla Sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.

Art. 23

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 24

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1992

Frigo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luciano Falcier, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 maggio 1991, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 maggio 1991, dove ha acquisito il n. 65 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 27 giugno 1991;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 maggio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mirco Marzaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 1992, n. 4039;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 giugno 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 luglio 1992, n. 8366/20401, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica con il seguente provvedimento:

«n. 200/2649/VE.040.9/2 Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Affari Regionali. Riferimento nota n. 7055/20401 datata 3-6-1992 concernente legge regionale recante: "Norme in materia variazioni provinciali et comunali". Governo habet rilevato:

- 1) disposizioni cui articolo 4, primo comma, 5, 14, terzo comma et 23, consentendo iniziative legislative volte at variazione circoscrizioni comunali in difformità da programma regionale modifica circoscrizioni stesse non trovano riscontro in articoli 11, 2 comma, citata legge n. 142/90;
- 2) articolo 17, che delega a Province competenti at provvedere in ordine at determinazione sede comunale nonché at delimitazione territoriale frazioni, esula da sfera competenza regionale, at sensi articolo 118, 1 comma Costituzione, considerato che artt. 2 et 4 legge statale attribuiscono suddette funzioni ai Comuni.

Per suestosi motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio Regionale.

Occasione Governo habet osservato in relazione at art. 15, terzo comma che deliberazioni Consigli comunali concernenti iniziative cui primo comma medesimo articolo debent essere assunte con voto favorevole maggioranza assoluta consiglieri assegnati at sensi articolo 16, 2 comma, lett. d) più volte citata legge n. 142/1990 et debet tener conto tutti criteri et indirizzi stabiliti da medesimo articolo 16 legge riforma».

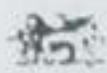
- La 1ª commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 21 maggio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Mirco Marzaro, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 1992, n. 9241;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 dicembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 dicembre 1992, n. 14561/20401, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il 24 dicembre 1993, la Giunta regionale predisporre, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali (art. 13, fr. n. 25/1992).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli enti locali.



Consiglio Regionale

Dipartimento per l'Assistenza
Legislativa - Studi e Ricerche

Venezia, 26/1/1993
D. L. n. 1/1993

Art. 12

oggetto:

Progetto di legge n. 149 d'iniziativa del consigliere
Perticaro "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti";

Progetto di legge n. 150 d'iniziativa del consigliere
Perticaro "Istituzione del Comune di Mestre";

Progetto di legge n. 190 d'iniziativa del consigliere
Ceccarelli "Istituzione del Comune di Mestre";

Progetto di legge n. 244 d'iniziativa popolare
"Suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi
di Venezia e Mestre".

Al Signor
Presidente della
I^a Commissione consiliare

S E D E

Con i progetti di legge in oggetto di cui tre (pdl 149, 150 e 190) di iniziativa di consiglieri regionali e uno (pdl 244) di iniziativa popolare si intende apportare una profonda modificazione dell'assetto territoriale dell'attuale comune di Venezia prevedendo la creazione di tre distinti comuni autonomi di Venezia, Mestre e Cavallino - Treporti.

La Commissione consiliare ha avviato l'esame contestuale dei vari progetti di legge nella logica, peraltro

comprensibile, che la divisione dell'attuale comune di Venezia non possa avvenire in tempi diversi, ma sia frutto di una valutazione organica da effettuarsi in un unico contesto. La coincidenza in uno stesso consigliere - Perticaro - del soggetto proponente di un progetto di legge per la istituzione del comune autonomo di Mestre (pdl 150) e per istituzione del comune autonomo di Cavallino-Treporti (pdl 149) fa ritenere che lo stesso soggetto proponente possa essere favorevole ad un esame contestuale da parte della Commissione dei due progetti di legge.

Dal punto di vista procedurale va richiamata la norma del regolamento consiliare, art. 20, secondo cui, se all'esame di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge analoghe o vertenti su un medesimo oggetto l'esame deve essere abbinato. Coesistendo peraltro anche un progetto di legge di iniziativa popolare, va tenuto presente che a norma dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1973 n. 1 il progetto di legge popolare non può essere modificato in Commissione (e quindi come tale non può essere unificato in un unico testo con altri progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto) potendo la Commissione soltanto formulare osservazioni o pareri all'assemblea.

Sotto questo profilo si può quindi ritenere, valorizzando le disposizioni regolamentari, che la Commissione consiliare possa procedere all'esame abbinato, in senso temporale, dei vari progetti di legge che, pur con connotazioni diverse, intendono modificare l'attuale assetto del Comune di Venezia, fermo restando che per le motivazioni su esposte il progetto di legge di iniziativa popolare (n. 244), quello per l'istituzione del comune Cavallino-Treporti (n. 149) e i due progetti di legge di iniziativa consiliare pure concernenti l'istituzione del comune di Mestre (nn. 150 e 190) mantengono una loro autonomia.

La materia delle variazioni comunali è stata ridisciplinata dalla legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25, dando attuazione alle disposizioni della legge sulle autonomie locali n. 142/1990; la legge regionale 16 luglio 1973 n. 1^a concernente norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali è stata conseguentemente abrogata.

La nuova normativa, per quanto attiene specificamente i referendum consultivi in materia di leggi di variazione di circoscrizioni comunali, va raccordata anche con le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1973 n. 1 in tema di norme sull'iniziativa popolare, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali, che non siano espressamente derogate o superate in conseguenza della citata legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25.

Appare opportuno procedere ad una rapida analisi della disciplina in tema di variazioni delle circoscrizioni comunali recata dalla succitata legge regionale 25/1992.

Per quanto qui interessa si richiamano le disposizioni degli artt. 2, da 3 a 8 della Sez. I^a del Capo II^a in tema di procedimento, assumendo rilevanza, l'art. 5 concernente il giudizio di meritevolezza, l'art. 6 concernente il referendum delle popolazioni interessate e gli artt. 7 e 8, ultimo comma.

Trovandosi in presenza di progetti di legge già presentati, per effetto del rinvio operato dall'art. 22 - norma transitoria - le iniziative legislative di cui trattasi in quanto pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono soggette al giudizio di meritevolezza secondo i criteri e i parametri espressi dalla legge medesima.

In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 5 individua nella Giunta regionale l'organo competente a deliberare il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito; d'ufficio, qualora la proposta di legge sia conforme con il programma previsto

dall'art. 11 della legge stessa; previo un giudizio preliminare di meritevolezza da parte del Consiglio regionale in caso diverso. In relazione al giudizio di meritevolezza va evidenziata la disposizione del comma 4 secondo cui il voto negativo del Consiglio, preclude la ripresentazione nell'ambito della stessa legislatura se non dopo un anno dalla precedente votazione, del progetto di legge, ove non venga riproposto con modifica sostanziale.

L'art. 6 individua le popolazioni interessate alla consultazione referendaria, in ciò superando la precedente normativa che ne affidava l'individuazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 25 l.r. 1/73).

Da quanto precede emerge che a norma dell'art. 5 della legge regionale 25/92 sarà la Giunta regionale a deliberare il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.

Poichè l'art. 22 della citata legge regionale 25/92 prevede che fino all'approvazione del programma (di cui all'art. 11 e seguenti) le iniziative legislative pendenti in materia di variazione di circoscrizioni comunali sono soggette a giudizio di meritevolezza a norma della stessa legge, è stato sollevato il dubbio che solo dopo l'approvazione del programma da parte del Consiglio regionale intervenga la competenza della Giunta regionale così come definita dall'art. 5 (ai fini della indizione del referendum e della formulazione del quesito referendario) e che quindi per i progetti di legge in esame venga mantenuta la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per quanto attiene l'indizione del referendum e la definizione del quesito.

Tale assunto non si ritiene possa essere condiviso, avendo la legge regionale 25/1992 introdotto espressamente una nuova procedura e mutato la competenza dei vari organi individuando nella Giunta regionale, l'organo comunque

titolato a deliberare il referendum e a definire il relativo quesito. Analogamente la nuova legge è intervenuta nel definire le popolazioni interessate nonché altri aspetti rilevanti del referendum consultivo.

Ne consegue che l'art. 25 della legge regionale 1/73 è stato sostanzialmente superato dalla sopravvenuta normativa.

Anche alla luce della nuova legge, non si esclude tuttavia - anzi si può ritenere senz'altro possibile ed opportuno - che il Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della Commissione consiliare possa esprimere direttive alla Giunta regionale circa la formulazione del quesito, tanto più se come nel caso in esame si prospetti una situazione obiettivamente complessa per le motivazioni più oltre specificate.

E' stato evidenziato come, prima di procedere da parte della Giunta regionale alla deliberazione del referendum consultivo, debba intervenire il giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale. Sembra potersi ritenere che il giudizio di meritevolezza deve riguardare i singoli progetti di legge, in quanto devono essere valutati dal Consiglio regionale al fine dell'ulteriore prosecuzione del relativo procedimento legislativo.

Per quanto attiene la unificazione dei testi dei progetti di legge - unificazione che in relazione a quanto sopra esposto è possibile solo per i due progetti di legge di iniziativa consiliare istitutivi del comune di Mestre - sembra potersi ritenere che tale unificazione possa avvenire solo successivamente al giudizio di meritevolezza, e quindi anche all'esito del referendum consultivo, in quanto dopo tali passaggi procedurali la Commissione entra più propriamente nella fase di approfondimento e di definizione del testo di legge da sottoporre all'assemblea.

E' stata prospettata la possibilità che i presentatori dei progetti di legge - riferiti all'istituzione del comune di Mestre - ritengano di ritirare i progetti di legge stessi prima del giudizio di meritevolezza al fine di semplificare la formulazione del quesito referendario. E' una questione di scelta a carattere individuale che però non sembra necessitata in quanto, se motivata da esigenze di semplificazione procedurale, il risultato può essere egualmente conseguito per le motivazioni che seguono.

Non c'è dubbio che ai fini della formulazione di indicazioni alla Giunta regionale per la definizione del quesito da sottoporre agli elettori, emerge l'esigenza di individuare con maggiore chiarezza e semplicità possibile l'essenza del provvedimento legislativo. Infatti diverse sono le possibili nuove configurazioni del territorio comunale.

Vi è una configurazione che si esprime nell'impostazione dei progetti di legge n. 150 e 190 dei consiglieri Perticaro e Ceccarelli (sostanzialmente coincidenti), un'altra configurazione espressa dal progetto di legge di iniziativa popolare (pdl n. 244) che presenta una diversa conterminazione territoriale; infine una configurazione espressa dal progetto di legge n. 149, comune di Cavallino-Treporti, che a ben vedere è autonoma rispetto al problema della separazione della terraferma veneziana dall'attuale comune di Venezia nel senso che potrebbe esistere un comune autonomo di Cavallino-Treporti e un altro comune formato dalla restante parte dell'attuale comune di Venezia.

In questa logica la consultazione referendaria si ritiene debba mirare ad accertare l'orientamento degli elettori sulla essenza delle soluzioni ricavabili dalle proposte di legge avendo presente che le configurazioni proposte non sono vincolanti per l'assemblea legislativa che rimane libera di assumere le determinazioni che ritiene più

congrue.

Vi è comunque d'altra parte l'esigenza di consentire agli elettori della zona di Cavallino-Treporti di potersi esprimere separatamente ed espressamente sulla decisione che più direttamente li interessa.

Al fine di conciliare le varie esigenze, quali soprattutto una economia procedimentale, la garanzia dell'autonomia di espressione degli elettori e l'acquisizione da parte del Consiglio regionale di indicazioni il più possibile complete ai fini delle proprie decisioni, si potrebbe ipotizzare, non solo l'effettuazione della consultazione referendaria in una stessa data (sia per quanto attiene l'istituzione dei comuni di Mestre e di Venezia sia per quanto attiene l'istituzione del comune di Cavallino-Treporti) ma anche la possibilità di ricorrere a un unico quesito per quanto attiene l'istituzione dei comuni di Mestre e di Venezia. Sotto questo profilo, e a carattere meramente indicativo - trattandosi in sostanza di sottoporre agli elettori il quesito in ordine alla separazione tra la "città d'acqua" e la "città di terraferma" -, potrebbe essere chiesto agli elettori semplicemente se sono o meno favorevoli alla istituzione di due comune autonomi di Mestre e di Venezia, tralasciando ogni riferimento al contenuto dei singoli progetti di legge. Su questo quesito sarebbero chiamati ad esprimersi tutti gli elettori dell'attuale comune di Venezia.

Per quanto attiene invece Cavallino-Treporti, si ritiene debba essere previsto un quesito specifico su cui si esprimerebbero solo gli elettori della zona interessata (che verrebbero quindi ad esprimersi su due quesiti).

Infatti l'istituzione del Comune autonomo di Mestre comporta che la popolazione o il territorio del nuovo comune costituiscono almeno rispettivamente il 30% e il 10% del

comune di origine; mentre nel caso di Cavallino-Treporti la popolazione o il territorio del nuovo comune risultano essere rispettivamente inferiori al 30% o al 10% del comune di origine (attuale comune di Venezia).

Nulla vieta, peraltro, che si possano prospettare soluzioni diverse quale quella di quesiti riferiti ai vari progetti di legge in modo da acquisire specificamente il parere anche sulle singole ipotesi di conterminazione.

E' stata prospettata la possibile tardività o inerzia da parte del comune o della provincia nell'esprimere il parere previsto dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 25/92 ai fini del giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale. Si tratta di valutare come da parte della Regione possa avviarsi alla tardività o addirittura inerzia dell'ente locale.

Al riguardo si fa presente che la previsione del parere dell'ente locale, contenuta nella legge regionale, risponde ad una obiettiva esigenza di conoscere l'orientamento dell'ente, quale espressione politico-istituzionale della collettività locale, sulle prospettate variazioni territoriali. Ciò soprattutto, come nel caso in esame, in cui non si è in presenza del programma previsto dagli artt. 11 e seguenti della legge regionale 25/92; e al riguardo si rinvia al comma 2 dell'art. 14.

E' vero d'altra parte che, laddove si debba acquisire il parere degli enti locali, la loro tardività o addirittura inerzia non sembra possa ostacolare l'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo, con la conseguenza di impedire, al limite anche strumentalmente, la autonoma capacità di decisione dell'assemblea regionale.

Persistendo quindi una situazione di ritardo potrebbe ritenersi prospettabile una formale sollecitazione all'ente locale da parte della Regione, ponendo un termine entro cui

l'ente locale debba esprimersi, superato il quale il Consiglio regionale potrebbe prescindere dal parere. Non sembra che costituisca un ostacolo a tale soluzione la disposizione dell'art. 7 che, riferendosi anche alle deliberazioni comunali che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, prevede che esse siano pubblicate all'albo pretorio onde consentire agli elettori di depositare eventuali osservazioni od opposizioni, ai fini del successivo inoltre alla Giunta regionale con le controdeduzioni del comune. Infatti l'espressione del parere degli elettori è pur sempre garantita attraverso la consultazione referendaria.

Si tratta ovviamente di una soluzione che può presentare degli obiettivi margini di incertezza, ma che comunque potrebbe apparire ragionevole di fronte alla ingiustificata inerzia dell'ente locale.

Circa l'organo regionale che dovrebbe procedere a tale intimazione si ritiene di escludere la Commissione in quanto struttura interna al Consiglio regionale. Considerato che l'ente regione trova la sua rappresentatività formale nella persona del Presidente della Giunta potrebbe suggerirsi un intervento di tale organo sollecitato dal Presidente del Consiglio. Salvo che non si ritenga, ed è una tesi sostenibile, che sia il Presidente del Consiglio, su evidenziazione della Commissione consiliare interessata, a sollecitare l'ente locale, considerato che il parere si colloca nell'ambito di un procedimento di competenza consiliare.

Auspicando di aver sufficientemente trattato le problematiche sottoposte da codesta rispettabile Commissione, si resta a disposizione per quanto necessario e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Franco Zanchin -

Venezia - 4 FEB. 1993

Protocollo N° 275/13300

Allegati N°

Oggetto Area metropolitana e riordino delle circoscrizioni territoriali.

Al Sig.
Arch. Umberto CARRARO
Presidente del
Consiglio Regionale

Al Sig.
Dr. Giuseppe PUPILLO
Presidente della
Prima Commissione
del Consiglio Regionale



L O R O S E D I

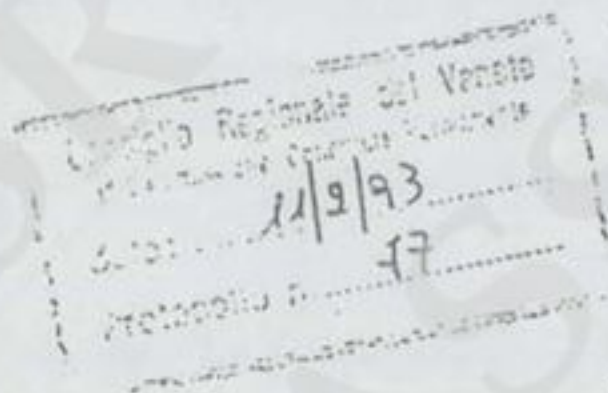
A seguito dell'incontro con il Sindaco e con qualificati rappresentanti del Consiglio Comunale di Venezia, si informa che la Giunta regionale, con riferimento anche alla proposta di legge di recente approvazione del Senato di differimento di termini previsti dalla L. 142/90, manifesterà il proprio atteggiamento sulla Città metropolitana entro il corrente mese.

In attesa delle suddette determinazioni, si prega, pertanto, di soprassedere all'esame delle varie proposte di legge concernenti la materia nonché di quelle attinenti alla divisione del Comune di Venezia.

Relativamente a queste ultime, si fa presente, con l'occasione, di nutrire seri dubbi sulla possibilità della prosecuzione del loro iter, atteso che la Regione deve, comunque, pronunciarsi urgentemente sull'Area metropolitana e sul suo conseguente riordino.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Franco Frigo



Dipartimento per gli enti locali





Consiglio Regionale

Dipartimento per l'Assistenza
Legislativa, Studi e Ricerche

Venezia, 12.2.1993

Palazzo Forni Fusi - I. piano 2321/B - Tel. 742.111

Prot. 184

oggetto: Considerazioni sui progetti di legge 149, 150, 190, 244
concernenti l'istituzione dei nuovi Comuni di Mestre e di
Cavallino-Treporti.

Al Signor
PRESIDENTE della
I^a Commissione consiliare

S E D E

In relazione alla richiesta di parere formulata da
codesta spett.le Commissione relativamente all'oggetto, si
trasmette il parere consegnato in data odierna dalla
Commissione di consulenza legislativa.

Distinti saluti.

Consiglio Regionale del Veneto
15/2/93

Protocollo n. 84

IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Franco Zanchin -



CONSIGLIO REGIONALE

COMMISSIONE DI
CONSULENZA LEGISLATIVA

30124 VENEZIA

18-02-1993
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 3121 9 - TEL. 382.111

Oggetto: Considerazioni sui PdL 149, 150, 190, 244 concernenti l'istituzione dei nuovi Comuni di Mestre e di Cavallino-Treporti.

Ill.mo Sig.
Presidente della
I^a Commissione consiliare

S E D E

In riferimento alla richiesta del 18 gennaio 1993 (Prot. n. 18) di un approfondimento delle questioni relative alla procedura da seguire relativamente alle proposte di legge in oggetto, si osserva quanto segue:

I. PdL per l'istituzione del Comune di Mestre

1. Le proposte di legge per l'istituzione del Comune di Mestre vanno esaminate congiuntamente a norma dell'art. 20, comma 5, del Regolamento Cons. Reg. n. 456/87.

Si richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di tenere distinti, da un lato, le proposte di legge di iniziativa consiliare e, dall'altro, la proposta di iniziativa popolare.

Questo perchè, mentre relativamente alle prime la Commissione, dopo l'esame preliminare, "procedere alla scelta di un testo base, ovvero alla redazione di un testo unificato (art. 20, comma 5, Reg. Cit.), con riguardo alla proposta di legge di iniziativa popolare non è possibile, in sede di esame in Commissione, alcuna modifica o adattamento (art. 7, comma 4, L.R. n. 1/73). Di conseguenza, ove la Commissione non decidesse di adottare come testo base il progetto di iniziativa popolare - ritenendo assorbite in questo le altre proposte, essa deve condurre l'esame e decidere su due progetti di legge: quello di iniziativa popolare e quello scelto come testo base o redatto dalla stessa Commissione.

2. Non essendo stato ancora redatto il programma regionale di modifica delle circoscrizioni comunali (art. 11, comma 2, L. 142/90), i progetti di legge in esame devono essere sottoposti al giudizio preliminare di meritevolezza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. n. 25/92. (v. art. 22 della stessa legge). A tal fine la Commissione è tenuta agli adempimenti di cui al medesimo art. 5, comma 3.

Spetta comunque sempre alla Giunta regionale deliberare il referendum e il quesito referendario valorizzando gli eventuali suggerimenti del Consiglio.

3. Per quanto riguarda "le popolazioni interessate" che partecipano alla consultazione referendaria si osserva che, in base all'art. 6 L.R. 25/92, devono partecipare al voto tutti gli elettori dell'attuale Comune di Venezia. Infatti la popolazione dell'istituendo Comune di Mestre e il territorio dello stesso superano rispettivamente il 30% della popolazione il 10% del territorio di Venezia.

II. PdL per l'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti

1. Va innanzi tutto valutata l'ammissibilità di questa proposta sotto il profilo della dimensione popolare. L'art. 11, comma 1, L. n. 142/90 vieta infatti l'istituzione di nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Il giudizio di ammissibilità-inammissibilità spetta al Consiglio regionale in fase preliminare o, in mancanza, in fase di discussione (art. 6, comma 1, L.R. 1/73).

2. La proposta di legge in questione - che può essere esaminata in Commissione contemporaneamente alle proposte concernenti l'istituzione del Comune di Mestre - è soggetta anch'essa al giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale (art. 5, comma 2, L.R. 25/92).

Spetta alla Giunta regionale la decisione per l'effettuazione del referendum e la formulazione del quesito referendario.

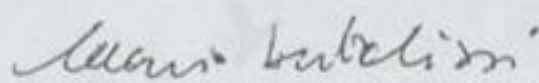
3. Supposto che la popolazione dell'istituendo Comune di Cavallino-Treporti non superi il 30% della popolazione dell'attuale Comune di Venezia né il 10% del territorio dello stesso, la "popolazione interessata" che deve partecipare al referendum è soltanto quella del territorio dell'istituendo Comune.

4. I due referendum di cui sopra si possono svolgere contemporaneamente. In tal caso per l'istituzione del Comune di Mestre voteranno tutti gli elettori dell'attuale Comune di Venezia, mentre per l'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti voteranno i soli elettori di questa zona, i quali, pertanto saranno chiamati a rispondere a due quesiti referendari.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti su singole questioni.

Distinti saluti.


- Prof. Francesco Amato -


- Prof. Mario Bertolissi -



CONSIGLIO REGIONALE

AAGG

Al signor Presidente
del Consiglio regionale del Veneto
Preg.mo arch. Umberto Carraro
Sede

Oggetto: Progetto di Legge n. 150 - V legislatura di iniziativa del consigliere Sante Perticaro relativo a "Istituzione del Comune di Mestre"

Progetto di Legge n. 190 - V legislatura di iniziativa del consigliere Silvano Ceccarelli relativo a "Istituzione del Comune di Mestre"

Signor Presidente,

L'impegno che ha contraddistinto i sottoscritti consiglieri Perticaro e Ceccarelli a favore dell'istituzione del Comune autonomo di Mestre e che si è concretizzato nella presentazione delle due proposte di Legge indicate in oggetto, ha dato una grande scossa positiva al problema dai sottoscrittori riportato alla luce dopo essere stato momentaneamente accantonato nel 1989, dopo l'esito del secondo referendum e con l'attesa dell'eventuale applicazione della legge nazionale 2/90.

Le due proposte di Legge hanno riportato all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni la necessità di dividere in due (o tre considerando anche le teorie autonomiste riferite al Cavallino) l'attuale Comune di Venezia, sensibilizzando entrambe le componenti su questi sogni che sembravano definitivamente riposti nel cassetto.

Il dibattito che si è avviato in I^a Commissione riguardo al terzo referendum iniziativa popolare per l'istituzione dei Comuni autonomi di Venezia e di Mestre, anche i discorsi legati alle due proposte di legge in oggetto, hanno spinto i sottoscritti consiglieri ad alcune considerazioni.

Valutazioni nate tutte sulla volontà di arrivare al miglior risultato nel più breve tempo possibile e con la maggior semplicità per tutti, cittadini ed istituzioni.

Da questa analisi, i sottoscritti consiglieri Silvano Ceccarelli e Sante Perticaro per rispondere allo spirito di semplificare e velocizzare i lavori del Consiglio regionale, ed al fine di sottoporre al giudizio degli elettori un quesito più comprensibile e sintetico possibile, ritengono la seguente essere la soluzione ottimale e comunicano alla S.V. di RITIRARE i rispettivi progetti di legge in oggetto indicati.

Ribadiscono inoltre, che il quesito stesso dovrà chiedere agli elettori solo esclusivamente se siano favorevoli alla separazione della città d'acqua dalla città di terra.

Ringraziando nella Sua persona tutto il Consiglio regionale per l'attenzione prestata al problema, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Sante Perticaro
Consigliere regionale

Venezia 11 16 Febbraio 1993

Silvano Ceccarelli
Consigliere regionale



INIZIATIVA CIVICA

Consiglio Regionale del Veneto
Palazzo Forno Vecchio, 21121/18 - S. Marco - 30134 Venezia
Telefono 041. 2701418 - Telefax 041. 5223791



Venezia li 16 Febbraio 1993

Al Signor Presidente
della Prima Commissione Consiliare
Dr. Giuseppe Pupillo
Consiglio regionale del Veneto
Sede

Doverosamente Le invio il testo della lettera inviata in data odierna
al Presidente del Consiglio regionale relativa al ritiro dei Progetti di legge
150. e 190.

Con viva cordialità

Silvano Ceccarelli
Consigliere regionale

17/2/93
18/2/93



CONSIGLIO REGIONALE

Al signor Presidente
del Consiglio regionale del Veneto
Preg.mo arch. Umberto Carraro
Sede

Oggetto: Progetto di Legge n. 150 - V legislatura di iniziativa del consigliere Sante Perticaro relativo a "Istituzione del Comune di Mestre"

Progetto di Legge n. 190 - V legislatura di iniziativa del consigliere Silvano Ceccarelli relativo a "Istituzione del Comune di Mestre"

Signor Presidente,

L'impegno che ha contraddistinto i sottoscritti consiglieri Perticaro e Ceccarelli a favore dell'istituzione del Comune autonomo di Mestre e che si è concretizzato nella presentazione delle due proposte di Legge indicate in oggetto, ha dato una grande scossa positiva al problema dai sottoscrittori riportato alla luce dopo essere stato momentaneamente accantonato nel 1989, dopo l'esito del secondo referendum e con l'attesa dell'eventuale applicazione della legge nazionale 142/90.

Le due proposte di Legge hanno riportato all'attenzione dei cittadini e delle istituzioni la necessità di dividere in due (o tre considerando anche le teorie autonomiste riferite al Cavallino) l'attuale Comune di Venezia, sensibilizzando entrambe le componenti su questi sogni che sembravano definitivamente riposti nel cassetto.

Il dibattito che si è avviato in I^a Commissione riguardo al terzo referendum di iniziativa popolare per l'istituzione dei Comuni autonomi di Venezia e di Mestre ed anche i discorsi legati alle due proposte di legge in oggetto, hanno spinto i sottoscritti consiglieri ad alcune considerazioni.

Valutazioni nate tutte sulla volontà di arrivare al miglior risultato nel più breve tempo possibile e con la maggior semplicità per tutti, cittadini ed istituzioni.

Da questa analisi, i sottoscritti consiglieri Silvano Ceccarelli e Sante Perticaro per rispondere allo spirito di semplificare e velocizzare i lavori del Consiglio regionale, ed al fine di sottoporre al giudizio degli elettori un quesito il più comprensibile e sintetico possibile, ritengono la seguente essere la soluzione ottimale e comunicano alla S.V. di RITIRARE i rispettivi progetti di legge come in oggetto indicati.

Ribadiscono inoltre, che il quesito stesso dovrà chiedere agli elettori solo ed esclusivamente se siano favorevoli alla separazione della città d'acqua dalla città di terra.

Ringraziando nella Sua persona tutto il Consiglio regionale per l'attenzione prestata al problema, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Sante Perticaro
Consigliere regionale

Venezia il 16 Febbraio 1993

Silvano Ceccarelli
Consigliere regionale



CONSIGLIO REGIONALE

17 FEB. 1993

30124 VENEZIA

PALAZZO FERRO FINI - 3 MARCO 2112 - TEL. 041 3111

PROT.

OGGETTO:

1360
1649
PDL concernenti l'istituzione dell'area metropolitana e la
suddivisione del Comune di Venezia - Richiesta parere

Al Signor PRESIDENTE
dell'Amministrazione Provinciale di
VENEZIA

Con lettera in data 6 febbraio 1992, è stato richiesto a codesta Amministrazione il proprio parere sulle proposte di legge concernenti l'istituzione dell'area metropolitana.

Successivamente, con nota in data 25 settembre 1992, è stato richiesto il parere anche sulle proposte di legge concernenti l'istituzione del Comune di Mestre e di Cavallino-Treporti, alle quali si è aggiunta quella di iniziativa popolare relativa alla suddivisione del Comune di Venezia in quelli di Venezia e Mestre.

A tutt'oggi i pareri richiesti non sono ancora pervenuti e tenuto conto che le procedure per l'esame degli stessi sono state già avviate, si invita codesta Amministrazione a voler provvedere in merito.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Umberto CARRARO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Antonio Petrella)



CONSIGLIO REGIONALE

30124 VENEZIA

PALAZZO FERDINANDI 3 MARCO 30121 - TEL. 78111

PROT. 7342

OGGETTO: Consultazioni

Al Signor PRESIDENTE
dell'Amministrazione provinciale
di Venezia

Al Signor SINDACO
del Comune di Venezia

LORO SEDI

Si porta a conoscenza che, all'esame del Consiglio regionale, sono state sottoposte le seguenti proposte di legge, che si allegano:

- PDL 149 d'iniziativa del consigliere Perticaro: "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti",
- PDL 150 d'iniziativa del consigliere Perticaro: "Istituzione del Comune di Mestre",
- PDL 190 d'iniziativa del consigliere Ceccarelli: "Istituzione del Comune di Mestre".

Poichè a' sensi dell'art. 1, 3° comma della l.r. 16 luglio 1973, n. 17, devono essere consultate la Provincia e il Comune interessati al mutamento della circoscrizione comunale, si invitano codeste Amministrazioni a voler trasmettere alla Prima Commissione consiliare permanente il proprio motivato parere in materia entro il 30 novembre p.v.

Distinti saluti.

L'ASSISTENTE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
(Dott. Giacomo Martorana)

Allegati: n. 3

Il Presidente
Umberto CARRARO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PRIMA
COMMISSIONE CONSILIARE
FAX N. 5209898

COPERTINA TELEFAX

DA: PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

A: SINDACO COMUNE DI VENEZIA

N. 2 PAGINE TRASMESSE COMPRESA LA PRESENTE

IN CASO DI TRASMISSIONE INCOMPLETA O NON CHIARA
SI PREGA DI TELEFONARE AI NUMERI:

041 - 782322 / 323

NOTE:

PALAZZO FERRO FENI - S. MARCO, 2321 - 30124 VENEZIA



CONSIGLIO REGIONALE

17 FEB. 1993

30134 VENEZIA

PALAZZO FERRO FINI - 5 MARCO 2112 - TEL. 041 111

PROT.

1649

OGGETTO:

PDL concernenti l'istituzione dell'area metropolitana e la
suddivisione del Comune di Venezia - Richiesta parere

Al Signor SINDACO
del Comune di

VENEZIA

Con lettera in data 6 febbraio 1992, è stato richiesto a
codesta Amministrazione il proprio parere sulle proposte di
legge concernenti l'istituzione dell'area metropolitana.

Successivamente, con nota in data 25 settembre 1992, è
stato richiesto il parere anche sulle proposte di legge
concernenti l'istituzione del Comune di Mestre e di
Cavallino-Treporti, alle quali si è aggiunta quella di
iniziativa popolare relativa alla suddivisione del Comune di
Venezia in quelli di Venezia e Mestre.

A tutt'oggi i pareri richiesti non sono ancora pervenuti e
tenuto conto che le procedure per l'esame degli stessi sono
state già avviate, si invita codesta Amministrazione a voler
provvedere in merito.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Umberto CARRARO

RAPPORTO TRASMISSIONE

:1° CO. CONS. REG. VENETO (17 FEB '93 14:14)

DATA	ORA AVVIO	PARTNER IDENTIFIC.	MODO	ORA	ESITO	TOT. PAG.	COD. REP.	ARCH. NR.
17 FEB	14:12	0039 041 5204332	G3ST	01'00"	OK	02		



COMUNE DI VENEZIA

7^a Commissione Consiliare - Città Metropolitana

IL PRESIDENTE

Venezia, 23 febbraio 1993

10
Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale del Veneto
Dott. Umberto Carraro

Al Signor Presidente della
I Commissione Consiliare
della Regione Veneto
Dott. Giuseppe Pupillo

Ai Signori Componenti della
I Commissione Consiliare
della Regione Veneto

e p.c.

Al Signor Sindaco del
Comune di Venezia
Avv. Ugo Bergamo

Ai Signori Assessori
del Comune di Venezia

Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale del Veneto
Dott. Franco Frigo

Al Sig. Vice Presidente della
Giunta Regionale del Veneto
Dott. Renzo Burro

Ai Signori Assessori della
Giunta Regionale del Veneto

La VII Commissione Consiliare - "Città
Metropolitana" nella seduta di lunedì 22/2/1993 ha unanimemente
deciso e mi ha incaricato di comunicare quanto segue:



COMUNE DI VENEZIA

7^a Commissione Consiliare

IL PRESIDENTE

- 1) preso atto che la Giunta Regionale ha comunicato al Consiglio Regionale e alla I Commissione del Consiglio Regionale in data 4 febbraio che "manifesterà il proprio atteggiamento sulla Città Metropolitana entro il corrente mese", "prega pertanto di soprassedere all'esame delle varie proposte di legge concernenti la materia nonché di quelle attinenti alla divisione del Comune di Venezia", "relativamente a queste ultime, si fa presente con l'occasione di nutrire seri dubbi sulla possibilità di prosecuzione del loro iter, atteso che la Regione deve, comunque, pronunciarsi urgentemente sull'area metropolitana e sul suo conseguente riordino";

preso inoltre atto che alcune delle proposte di legge per l'istituzione di nuovi comuni sono state ritirate;

decide di soprassedere alla formulazione del parere sulle proposte di legge per l'istituzione della Città Metropolitana di Venezia e sulle proposte per l'istituzione di nuovi comuni in attesa dei pronunciamenti della Giunta Regionale.

- 2) Nell'occasione si auspica nuovamente (dopo i pronunciamenti del maggio '91, luglio '91, luglio '92 e novembre '92) che la Giunta Regionale faccia propria la proposta di istituzione della Città Metropolitana di Venezia e di delimitazione dell'area veneziana contenuta nel rapporto IRSEV-CoSES del 1991 e nell'o.d.g. del Consiglio Comunale di Venezia del maggio 1991; proposta precisa fondata su analisi e ricerche territoriali, socio-economiche e giuridiche approfondite e aggiornate, proposta che non ha avuto contestazioni ma viceversa è stata fatta propria unanimemente e reiteratamente dal Consiglio Comunale di Venezia e dagli altri Enti Locali interessati.

Distinti saluti.

(Prof. Arch. Stefano Boato)

Stefano Boato



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PRIMA
COMMISSIONE CONSILIARE
FAX N. 5209898

COPERTINA TELEFAX

DA: I COM. NE CONS. RE

A: SEGRETERIA SINDACO COMUNE DI
VENEZIA

N. 2 PAGINE TRASMESSE COMPRESA LA PRESENTE

IN CASO DI TRASMISSIONE INCOMPLETA O NON CHIARA
SI PREGA DI TELEFONARE AI NUMERI:

041 - ~~782322~~ / 323
070 / 322 / 323

NOTE:

PALAZZO FERRO FENI - S. MARCO, 2321 - 30124 VENEZIA



CONSIGLIO REGIONALE

30124 VENEZIA

15 settembre 1992

PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 1012 - TEL. 782.111

PROT. 1341

OGGETTO: Consultazioni

Al Signor PRESIDENTE
dell'Amministrazione provinciale
di Venezia

Al Signor SINDACO
del Comune di Venezia

LORO SEDI

Si porta a conoscenza che, all'esame del Consiglio regionale, sono state sottoposte le seguenti proposte di legge, che si allegano:

- PDL 149 d'iniziativa del consigliere Perticaro: "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti",
- PDL 150 d'iniziativa del consigliere Perticaro: "Istituzione del Comune di Mestre",
- PDL 190 d'iniziativa del consigliere Caccarelli: "Istituzione del Comune di Mestre".

Poichè a' sensi dell'art. 1, 3° comma della l.r. 16 luglio 1973, n. 17, devono essere consultate la Provincia e il Comune interessati al mutamento della circoscrizione comunale, si invitano codeste Amministrazioni a voler trasmettere alla Prima Commissione consiliare permanente il proprio motivato parere in materia entro il 30 novembre p.v.

Distinti saluti.

Il Presidente

Umberto CARRARO

L'ASSISTENTE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
(Dott. Giacomo Martorana)

Allegati: n. 3.

004128 28. APR. 93

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

PROTOCOLLO 288

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
nelle persone dei Sigg.ri:

- 3 MAG. 1993

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) BACCIOLI CARLETTO | 19) MAZZOLIN LUCIANO |
| 2) BAGNARIOL LUIGI | 20) MECONI SERGIO |
| 3) BARUTTI ANNAMARIA | 21) MORETTO BRUNO GIUSEPPE |
| 4) BELLINASSO LUISELLA | 22) MORO LUIGINO DORIANO |
| 5) BIANCHI IGINIO | 23) PETRIS STEFANO |
| 6) BONALBERTI ETTORE | 24) PILLON OLIVIERO |
| 7) BONATO FRANCESCO | 25) PIRREDDA MICHELE |
| 8) BONATO PAOLO | 26) POSSAMAI CARLO |
| 9) BRENTAN LINO | 27) RABBACHIN GASTONE |
| 10) CARNIELETTO LILIANA ALBANESE | 28) RANZATO FERDINANDO |
| 11) CASARIN GIANNI | 29) RIGOSI FRANCO |
| 12) CASSON FELICE | 30) SARTO GIORGIO |
| 13) DAVID GIOVANNI | 31) SERGIO' RUGGERO |
| 14) DE ROSSI MAURIZIO | 32) SIMIONATO LUIGINO |
| 15) FURLAN ANNA LUISA FRANZIN | 33) TREVISAN GIANNI |
| 16) GRESSANI FABRIZIA SANNA | 34) VALLE PATRIZIA GIANNESINI |
| 17) GRILLO NADIO | 35) VANIN ERMINIO |
| 18) GUIDOTTO GIAMPIETRO | 36) ZABEO GIORGIO |

Presidente: OLIVIERO PILLON

Segretario: MARIO A. PAZZAGLIA

Risultano assenti i Consiglieri:

Ranzato, Furlan, Moro, Carnieletto, Bonato F., Baccioli, Bagnariol, Meconi.

Verbale di deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 4 MARZO 1993

N. 6030 di Prot.

N. II di Verb.

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale di iniziativa del Consiglio Provinciale di Venezia: "Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia".

Visti i pareri favorevoli espressi, ex art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato e dal Segretario Generale dell'Amministrazione sotto il profilo della legittimità;

E' in pubblicazione per 15 giorni dal

23 MAR. 1993



Premesso che ai sensi dell'art. 3 della Legge 8.6.1990, n. 142, le Regioni devono conformare la propria legislazione ai principi stabiliti dalla citata legge;

Visto altresì l'art. 17, 2° co., nella legge anzidetta che assegna alla Regione il compito di delimitare l'area metropolitana di Venezia con propria legge;

Atteso che, nello specifico, la Regione Veneto non ha ancora provveduto a tale adempimento;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi, onde definire l'ambito dell'Area Metropolitana, dell'articolo 38, I co., dello Statuto della Regione Veneto, che consente alle Province l'iniziativa legislativa, approvando un disegno di legge regionale in proposito nel testo allegato,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con 22 voti favorevoli, 5 contrari (David, Moretto, Rabbachin, Bellinaso e Sanna), 1 astenuto (Valle), su 28 Consiglieri presenti, votanti 27,

delibera

di approvare nell'allegata formulazione il disegno di legge regionale concernente la delimitazione dell'Area Meropolitana di Venezia;

di disporre la trasmissione al Consiglio Regionale per l'ulteriore corso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA DI VENEZIA

Pubblicata dal 23 MAR. 1993 -- 7 APR. 1993

senza opposizioni in termine.

Esecutiva ex art. 46, 1° co. L. 8.6.1990, n. 142

Venezia, H, 13 APR. 1993

d'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE



P.C.C. ad uso amm.vo
Venezia li 13 APR. 1993
IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

123ª Seduta pubblica - Venerdì 9 luglio 1993 - Pomeridiana
Prot. n. 6416

OGGETTO: PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A "DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA".
(Progetti di legge nn. 69, 73, 106, 166, 308)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il testo unificato relativo a *"Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia"* elaborato dalla Prima Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti di legge:

- progetto di legge n. 69: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Boato, Rossi, Valpiana e Bortolotto relativa a "Norme relative alla delimitazione dell'ambito territoriale di competenza della città metropolitana di Venezia";
- progetto di legge n. 73: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Boato, Rossi, Bortolotto e Valpiana relativa a "Mutamenti di circoscrizioni comunali al fine di garantire l'unità geomorfologica dell'ambito di competenza della "città metropolitana" di Venezia";
- progetto di legge n. 106: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cacciari e Vesce relativa a "Delimitazione territoriale dell'area metropolitana comprendente il comune di Venezia e delle circoscrizioni provinciali";
- progetto di legge n. 166: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Varisco e Vanni relativa a "Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia e individuazione della nuova provincia denominata "Provincia del Veneto orientale";
- progetto di legge n. 308: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Carollo e Falcier relativa a "Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia e riordino delle circoscrizioni provinciali e comunali";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Ruddi VARISCO*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con deliberazione n. 3313 del 14 giugno 1991, a seguito della conclusione dei lavori dell'apposita Commissione, la Giunta regionale ha deliberato:

- *di richiedere, a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a tutti i Comuni della provincia di Venezia e alla Provincia di Venezia, il parere in ordine alla proposta di delimitazione dell'area metropolitana di Venezia comprendente il territorio dei comuni di Venezia, Marcon, Mira e Quarto d'Altino;*
- *di assegnare ai Comuni e alla Provincia di Venezia, per l'invio del proprio parere alla Regione, un termine pari a 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, avvertendo che, trascorso tale termine, la Giunta regionale avrebbe proceduto in ogni caso agli adempimenti successivi;*
- *di riservarsi di predisporre, sulla base dei pareri espressi dai Comuni e dalla Provincia, il disegno di legge contenente la proposta definitiva di delimitazione dell'area metropolitana.*

Venuto a scadere il termine di 24 mesi, entro il quale il Governo avrebbe potuto emanare il decreto legislativo di costituzione delle autorità metropolitane, la fase del procedimento di competenza regionale non è stata portata a conclusione.

Tuttavia appare ora opportuno che il Consiglio regionale prenda posizione sul problema, dato che la sua risoluzione corrisponde a esigenze fondamentali e durature per il progresso sociale ed economico dell'area Nord Orientale dell'Italia, favorendo contemporaneamente un riordino istituzionale dell'organizzazione comunale esistente e uno sviluppo compatibile con le risorse ambientali.

Tale opportunità, si rafforza in conseguenza del fatto che il Parlamento sta per approvare un provvedimento legislativo di proroga dei termini scaduti, cosa che consentirebbe di portare utilmente a buon fine la procedura prevista al capo VI della legge n. 142/90.

In tale contesto e tenuto conto delle diverse elaborazioni tecnico-scientifiche prodotte al riguardo, appare opportuno concludere l'iter procedurale di competenza regionale sulla città metropolitana provvedendo alla delimitazione.

Per quanto attiene al merito la definizione come area metropolitana di un territorio, tale da attivare compiti di pianificazione e programmazione attinenti non solo alle competenze dei comuni e delle province, ma anche da deleghe e trasferimenti regionali, appare come l'unico strumento in grado di affrontare in modo nuovo ed efficace i complessi problemi dell'area veneziana.

Consultazioni sulla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3313/91.

Su n. 44 Enti interessati alla consultazione, sono pervenute n. 40 risposte. In particolare, premessa la soddisfazione espressamente manifestata da quasi tutte le Amministrazioni sulla volontà regionale di applicare il dettato legislativo e la necessità, anch'essa espressamente manifestata, di individuazione delle funzioni e dei mezzi finanziari della città metropolitana:

- a) la Provincia di Venezia ha manifestato (con un ordine del giorno) la sua contrarietà alla delimitazione proposta per inadeguatezza e annullamento della unitarietà territoriale;
- b) il Comune di Venezia anch'esso con un ordine del giorno ha chiesto un'area vasta e che siano valutate responsabilmente le analisi svolte dall'A.C. in collaborazione con il COSES e l'IRSEV che prevedono l'inclusione nell'Area metropolitana della fascia centrale della Provincia e dei Comuni gravanti sulla gronda lagunare e la conseguente creazione, per i restanti Comuni, di una nuova Provincia;
- c) n. 19 Enti hanno chiesto l'inclusione nell'Area metropolitana (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea, Strà e Vigonovo).

Il Comune di Cona ha chiesto, inoltre, che dell'Area metropolitana faccia parte anche Codevigo.

I Comuni di Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea e Strà auspicano che, in futuro, l'Area metropolitana possa gradualmente interessare le province di Padova e Treviso;

- d) n. 14 Enti hanno chiesto la costituzione di una nuova Provincia, quella del Veneto orientale comprendente n. 20 Comuni (Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, S. Donà di Piave, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto).

Il Comune di Annone Veneto, inoltre, ha chiesto oltre a formulare l'auspicio per la formazione di un'Area metropolitana vasta (PA.TRE.VE.) che, della nuova Provincia del Veneto Orientale, facciano parte anche l'Opitergino e il Mottense.

Il Comune di Torre di Mosto, invece, auspica che della nuova Provincia facciano parte, in futuro, anche alcuni Comuni del Trevigiano e della Sinistra Piave.

L'iniziativa circa l'istituzione della nuova Provincia, della quale, peraltro, i Sindaci di Portogruaro e di San Donà di Piave ne hanno dato formale notizia ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale con nota n. 23289 del 2 settembre 1991 avrebbe conseguito "l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa"

- (14 Enti su 20 o comunque 13 su 20 escludendo Annone Veneto; n. 121.399 abitanti su una popolazione complessiva di 190.829 abitanti);
- e) n. 5 Enti hanno espresso parere contrario senza alcuna proposta alternativa (Fossalta di Portogruaro, Marcon, Martellago, Pramaggiore, Scorzè).

Non hanno risposto:

- i Comuni di Caorle, Eraclea e Jesolo ;
- S. Michele al Tagliamento ha espressamente deliberato:
 - 1) di condividere di non far parte dell'Area metropolitana;
 - 2) di non voler far parte di una nuova provincia;
 - 3) di essere aggregato al Friuli.

Dalla consultazione attivata si possono ricavare le sottoelencate proposte:

- 1) la predisposizione di un disegno di legge che pur confermando l'originaria delimitazione dell'area ristretta preveda che altri comuni interessati ad essere inclusi nell'area metropolitana, possano fare specifica richiesta alla Regione, che potrà provvedere successivamente in tal senso;
- 2) la rideterminazione in questo processo delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 142/1990.

Le argomentazioni di merito.

Le motivazioni che ci hanno portato a definire l'ambito dell'Area metropolitana si riferiscono, oltre che agli studi commissionati dalla Giunta regionale, agli elaborati prodotti dal COSES-IRSEV. Dei due istituti si riporta di seguito uno stralcio della "Prima nota di sintesi. Contributi per la definizione dell'area metropolitana di Venezia":

"I dati elaborati per l'area veneziana fanno vedere che i processi redistribuiti che avvengono qui non sono qualitativamente diversi da quelli che avvengono in altre aree urbane della stessa dimensione, sia nel Veneto che altrove.

Venezia, però, in ciascuno dei decenni presi in considerazione, si trova in una fase più avanzata rispetto a quella degli altri centri veneti, con fenomeni di destabilizzazione demografica che cominciano a interessare comuni della prima cintura, oltre al Comune principale.

Già oggi l'area di decentramento residenziale si estende verso nord-ovest, fino al confine provinciale, coinvolgendo ormai non più solo singoli comuni, ma interi sottosistemi insediativi locali.

Le conseguenze della mancata integrazione di questi diversi sottosistemi, attraverso una forma di governo metropolitano, potrebbero essere tali da costituire una strozzatura per lo sviluppo economico complessivo dell'area, frenandone la competitività rispetto ad altri sistemi esterni.

In conclusione, l'innovazione istituzionale della legge n. 142/1990, relativa all'area metropolitana, coglie la nostra Regione in una situazione che, per un verso, anticipa già di fatto, attraverso l'organizzazione territoriale e funzionale esistente, i contenuti nuovi dello sviluppo metropolitano concepito come rete di città, aventi nell'insieme la massa critica sufficiente (come potenziale economico, culturale, universitario di immagine internazionale) ad entrare nel sistema delle aree metropolitane europee; per altro verso, all'inizio degli anni novanta non ha ancora risolto, soprattutto intorno a Venezia, quei problemi di integrazione con il territorio di terraferma e di organizzazione interna del sistema urbano giornaliero, che sono al centro dell'attenzione del dibattito metropolitano fin dagli anni sessanta.

Essi potrebbero diventare nel prossimo decennio una strozzatura tale da rallentare e impedire l'evoluzione del sistema a rete regionale nel suo complesso, impedendo uno sviluppo competitivo rispetto agli altri sistemi europei.

La soluzione dei problemi metropolitani locali di Venezia diventa, in questa prospettiva, l'obiettivo strategico fondamentale per lo sviluppo della rete metropolitana regionale.

In tal senso la delimitazione dell'area metropolitana di Venezia diventa una delle questioni fondamentali e, secondo quanto è previsto dalla legge, va risolta preliminarmente.

Particolarmente significativo, assieme ai pareri dei comuni interessati, l'ordine del giorno approvato nella seduta del 20/21 maggio 1991 dal Consiglio comunale di Venezia, soprattutto quando afferma che procedere alla costituzione della città metropolitana è il presupposto indispensabile per "...poter andare ad una articolazione del complesso territorio comunale di Venezia, consentire sia un maggior rapporto con le particolari tradizioni culturali e situazioni sociali, un'azione più efficace, razionale e rapida ed una maggiore partecipazione e controllo da parte della popolazione nell'erogazione dei servizi pubblici da parte dell'amministrazione municipale. In tale quadro potranno trovare quindi risposta positiva le istanze di valorizzazione e specificazione delle particolarità e delle diversità esistenti all'interno del territorio"; evitando di produrre lacerazioni irrazionali che avrebbero come unico effetto la completa e definitiva impossibilità delle popolazioni interessate di affrontare e risolvere i problemi della comunità veneziana. Il quadro di riferimento è ancora quello indicato dal Comune di Venezia, quando afferma nell'ordine del giorno citato: "Contemporaneamente, nell'ambito di un forte ed autorevole governo territoriale di area vasta dotata di effettivo potere decisionale e contrattuale, sarà finalmente possibile avviare a soluzione il problema di una articolazione del Comune, dando risposta ai problemi locali e alle domande di identità emerse".

A completamento della presente relazione, è opportuno precisare alcune considerazioni in merito a dubbi e interrogativi emersi in sede di dibattito.

Riguardo alle funzioni ripartite (e attribuite) alla città metropolitana con la presente proposta di legge, si evidenzia che quelle previste dall'articolo 2 rispettano (e ripetono) il dettato dell'articolo 19 della legge n. 142/1990.

Il medesimo articolo 2 rinvia ad altro provvedimento, previa consultazione del Consiglio Metropolitano e dei comuni interessati il riparto di ulteriori funzioni tra i Comuni e la città metropolitana.

Con questa procedura si rispettano e la legge n. 142/1990 che stabilisce già all'articolo 19 nell'ambito di quali materie vanno ripartite (e attribuite) le funzioni, fissando così i primi confini alla legge regionale, e lo Statuto regionale che all'articolo 54 prevede la collaborazione della Regione con le Province e i Comuni ai fini del decentramento, principio rispettato dall'articolo 2 della proposta di legge che opera il riparto fra i Comuni e la città metropolitana, in rapporto con quelle della Provincia, di funzioni nell'ambito di materie già attribuite agli Enti locali dalla legge n. 142/1990 e da altre leggi.

Altro aspetto che ha fatto e potrebbe far sorgere dubbi e interrogativi è il complesso degli interventi in materia di disinquinamento in relazione all'ambito territoriale lagunare e a quello della città metropolitana.

A ben vedere l'ambito territoriale lagunare nel quale insistono gli interventi di disinquinamento è già individuato da altre leggi regionali (n. 17/1990 e n. 8/1992) e risolto, a livello di partecipazione e coordinamento della progettazione e degli interventi dal Piano per la Prevenzione del disinquinamento della Laguna previsto dalle richiamate leggi regionali n. 17/1990 e n. 8/1992.

E' evidente che il ragionamento si ferma alla programmazione e coordinamento degli interventi di disinquinamento mentre riguardo alla effettiva realizzazione e gestione esse attengono a livelli di azione e di funzione la cui ripartizione deriva da scelte funzionali, all'interno dell'area lagunare, in relazione a particolari interventi cui i Comuni in essa compresi sono interessati.

Infine, occorre precisare che la Commissione non ha ritenuto di approntare proposte di modifiche parziali della delimitazione rinviando ulteriori specificazioni o ritocchi alla presentazione di emendamenti in aula.

La presente relazione si conclude con una breve illustrazione dell'articolato della proposta di legge.

L'articolo 1 si occupa della delimitazione dell'area metropolitana.

L'articolo 2 individua le funzioni della città metropolitana, nell'ambito delle materie elencate dall'art. 19, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In particolare, poi, il comma 2 dell'articolo attribuisce alla Giunta regionale il compito di attuare concretamente i trasferimenti previsti, mentre il comma 3, fa riserva, dopo l'avvenuto riordino delle circoscrizioni dei comuni dell'area metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano in base allo Statuto regionale e sentiti i comuni interessati, di attribuire alla città metropolitana ulteriori funzioni nell'ambito delle materie di cui al citato art. 19 della legge n. 142/90.

L'articolo 3 individua le funzioni dei comuni dell'area metropolitana.

L'articolo 4 dispone che i servizi di competenza provinciale siano svolti dalla città metropolitana in modo decentrato secondo le modalità previste nello statuto della stessa città metropolitana.

L'articolo 5 si occupa delle procedure per i riordino delle circoscrizioni comunali a seguito della costituzione dell'area metropolitana.

L'articolo 6, infine prevede la possibilità che i comuni non ricompresi nella delimitazione di cui alla presente legge facciano richiesta di esservi inclusi con deliberazione dei rispettivi consigli assunti a maggioranza dei consiglieri assegnati. Di conseguenza con legge regionale e sentiti gli enti locali interessati, si provvede alla nuova delimitazione, nonché alle variazioni delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 142/1990.";

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il progetto di legge composto di n. 6 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 4

Artt. 2-3-4

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 3
Astenuti	n. 3

Art. 5

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 3
Astenuti	n. 1

Art. 6

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 4
Astenuti	n. 3

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 1 - Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Venezia.

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio dell'area metropolitana di Venezia comprende gli attuali Comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino ed è delimitato in conformità alla planimetria allegata.

Art. 2 - Funzioni della Città metropolitana.

1. La città metropolitana assume, oltre a quelle proprie della provincia, anche le seguenti funzioni a carattere sovracomunale o da svolgersi in forma coordinata:

- a) nella materia della pianificazione territoriale:
 - 1) l'adozione del piano territoriale di coordinamento con i contenuti e le finalità di cui all'art. 15, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) nelle materie della viabilità, traffico e trasporti:
 - 1) la partecipazione alla formazione del piano regionale dei trasporti;
 - 2) i compiti riguardanti la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano, la realizzazione della grande viabilità, il coordinamento delle scelte dei Comuni dell'area in materia di piani urbani di traffico;
- c) nelle materie della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente:
 - 1) i compiti relativi al censimento, catalogazione, documentazione, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, librario, archivistico, artistico, monumentale, archeologico ed ambientale di rilievo metropolitano;
- d) nelle materie della difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:
 - 1) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano, nonché i compiti riguardanti la valorizzazione delle risorse idriche;
 - 2) la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque superficiali, nonché la disciplina e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito metropolitano, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
- e) nelle materie della raccolta, distribuzione e depurazione delle acque:
 - 1) i compiti, nell'ambito metropolitano, relativi alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
- f) nelle materie dei servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:
 - 1) i compiti riguardanti l'apprestamento e la gestione di aree, e delle infrastrutture connesse, per l'insediamento di attività portuali;
 - 2) la pianificazione commerciale della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita e dei grandi punti di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni.
- g) i servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. All'attuazione dei trasferimenti di funzione previsti dal comma 1 provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dopo l'avvenuto riordino delle circoscrizioni dei comuni dell'area metropolitana su proposta del consiglio metropolitano e sentiti i comuni interessati può attribuire alla città metropolitana ulteriori funzioni nell'ambito delle materie di cui all'articolo 19 della citata legge n. 142/1990.

Art. 3 - Funzioni dei comuni compresi nel territorio della Città metropolitana.

1. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non espressamente attribuite alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 2.

2. Le procedure di consultazione dei comuni di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le modalità previste dallo statuto della città metropolitana.

Art. 4 - Decentramento delle funzioni amministrative della Città metropolitana.

1. I servizi di competenza provinciale sono svolti dalla città metropolitana in modo decentrato, secondo le modalità previste dal suo statuto.

Art. 5 - Procedure per la revisione delle circoscrizioni comunali della Città metropolitana.

1. A seguito della costituzione della città metropolitana e in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:

- a) il conseguente riordino delle circoscrizioni comunali avviene ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) gli adempimenti necessari alla regolazione delle controversie sui confini, nonché dei rapporti finanziari, patrimoniali ed organizzativi conseguenti alla istituzione dei nuovi comuni sono svolti direttamente dalla Giunta regionale.

Art. 6 - Norma finale.

1. Ai comuni non ricompresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 è data facoltà di richiedere l'inclusione nell'area metropolitana.

2. La deliberazione dei comuni, ai fini di cui al comma 1, è assunta col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Alla nuova delimitazione dell'area metropolitana, si provvede con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.

4. La Regione assume le determinazioni relative alle variazioni delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 142/1990.

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 4
Astenuti	n. 4

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
l.to Ivo Rossi

IL PRESIDENTE
l.to Fabrizio Comencini

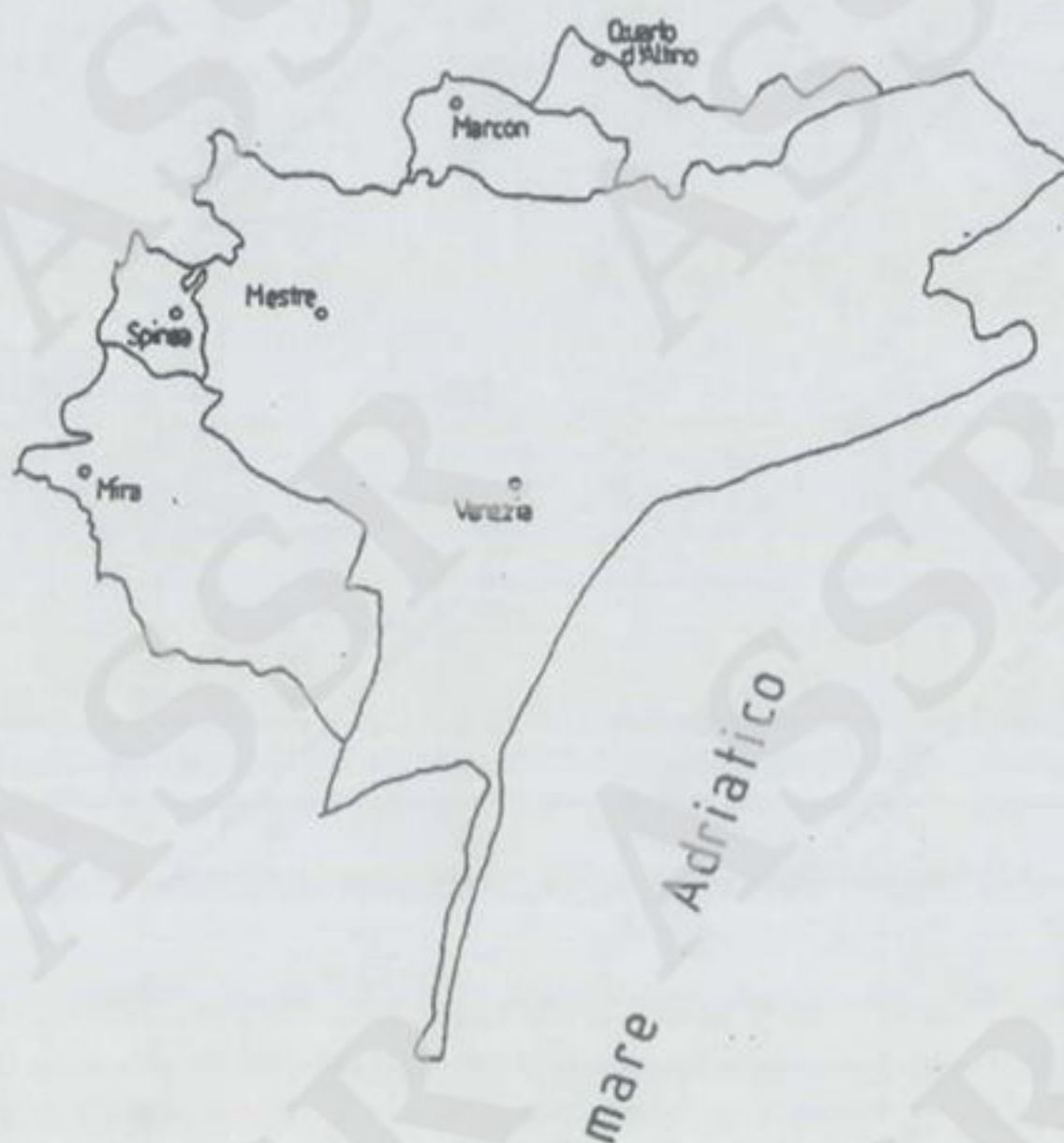


CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA





CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

123ª Seduta pubblica - Venerdì 9 luglio 1993 - Pomeridiana
Provvedimento n. 758 - Prot. n. 6418

**OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE RELATIVA A
"SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI
AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA.
(Progetto di legge n. 244)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge d'iniziativa popolare relativa a *"Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre"*;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere **Silvano CECCARELLI**, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge prevede l'istituzione dei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre. Tale proposta più che una suddivisione del Comune capoluogo lagunare, mira alla ricostituzione, attraverso l'aggregazione in Comune autonomo, di Mestre e delle altre municipalità confinanti che nel 1926 persero la loro autonomia.

L'aggregazione di tutte le frazioni di terraferma è provvedimento da lungo tempo necessario per dare finalmente ad esse la possibilità di superare l'attuale stato di difficoltà.

Infatti, la crisi in cui è precipitata la realtà mestrina richiede interventi immediati e diretti che solo una Amministrazione concentrata sui problemi della città di terraferma può cercare di risolvere.

Di fatto il continuo calo della popolazione che si verifica anche a Mestre, la crisi di Porto Marghera, il mancato sostegno delle attività produttive che avrebbero potuto arginare la caduta occupazionale che si verifica attualmente e ancora gli irrisolti problemi urbanistici comportano la necessità di trovare un assetto anche istituzionale che consenta di avviare a soluzione i problemi testè enunciati. E che tali soluzioni non possano che essere diverse da quelle che Venezia dovrà trovare, è di tutta evidenza.

Ancora è da sottolineare come la realtà insulare potrà trovare nell'esclusivo impegno degli amministratori locali la possibilità di avviare a concreta soluzione i problemi che affliggono la realtà fisica della città, nonché quelli che attengono il suo sviluppo al fine di preservare tale entità dal continuo esodo della popolazione e garantire la presenza sul territorio di idonee iniziative non limitate al settore turistico.

Di fatto la realtà di terraferma e quella insulare, la città industriale e quella d'arte hanno la necessità di trovare linee di sviluppo che non possano che essere diverse anche se non antagoniste.

Sotto tale aspetto, il contemperamento cioè delle diverse esigenze, può essere una valida garanzia la nuova normativa sugli enti locali.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede infatti forme di collaborazione fra enti locali e la possibilità di creazione di enti strumentali che consentiranno alle due nuove realtà comunali di interagire per la soluzione dei problemi comuni.

Da ultimo è ampiamente dimostrato che Mestre è in grado di mantenere un proprio Comune autonomo poichè le entrate autonome o trasferite dallo Stato, sono in relazione al numero degli abitanti.

Tra l'altro i fondi della legge speciale per le sistemazioni idrauliche e per l'inquinamento saranno spesi anche a Mestre, come negli altri Comuni della gronda lagunare e dell'entroterra. Altrettanto si può dire degli stanziamenti per la riqualificazione della zona industriale di Porto Marghera.

Le istanze autonomiste ogni giorno crescenti, che hanno avuto una significativa espressione attraverso il favore manifestato dagli elettori della terraferma nell'occasione dell'ultimo referendum del 1989, sono l'ultimo atto della necessità di dare finalmente a Mestre una propria vita autonoma, che le consenta di avviare la programmazione volta a riportarla nella posizione che compete nella Regione.

La Prima Commissione, all'unanimità, ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di legge d'iniziativa popolare in parola, giudizio che, se confermato in quest'Aula, consentirà alla stessa di proseguire il proprio iter procedurale ed ha espresso inoltre l'auspicio che il quesito che formulerà la Giunta regionale in sede di indizione del referendum sia di immediata recepibilità da parte del corpo elettorale.";

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 che prevede, in assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'espressione di un preliminare giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale sulla proposta di variazione;

VISTO l'art. 5, comma 3, della precitata legge regionale che stabilisce le procedure da osservarsi per la formulazione del giudizio di meritevolezza, nonché i presupposti dello stesso;

PRESO ATTO che sul progetto di legge n. 244 è stato richiesto in data 17 febbraio 1993 al Comune di Venezia e all'Amministrazione Provinciale di Venezia il parere prescritto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e che dette Amministrazioni non hanno dato corso alle suddette richieste;

RITENUTO comunque di dover esprimere il prescritto giudizio di meritevolezza sul progetto di legge n. 244;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di accoglimento la proposta di legge d'iniziativa popolare relativa a *"Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre"*. (Progetto di legge n. 244).

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Voti contrari	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
l.to Ivo Rossi

IL PRESIDENTE
l.to Fabrizio Comencini



CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

123ª Seduta pubblica - Venerdì 9 luglio 1993 - Pomeridiana
Provvedimento n. 759 - Prot. n. 6419

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PERTICARO
RELATIVA A "ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-
TREPORTI".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA.
(Progetto di legge n. 149)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge d'iniziativa del consigliere Peticaro relativa a *"Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti"*;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano FALCIER, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Quartiere Cavallino-Treporti faceva parte come zona periferica (3.000 abitanti, circa, sul totale di 12.000) dell'ex Comune di Burano, accorpato nel 1926 nel Comune di Venezia.

Spingono in direzione della presente proposta di istituzione del Comune di Cavallino-Treporti innanzitutto motivazioni di natura territoriale. L'area interessata infatti, dista, per via terra, circa 60 chilometri dal terminal automobilistico di piazzale Roma e circa 50 minuti dal centro storico della città capoluogo, per via acqua.

La difficoltà di collegamenti ha da sempre determinato la crescita di una forte ed autonoma identità economico-sociale, che ha trovato la sua massima espressione nella vocazione agricola e turistica.

L'agricoltura, in particolare, con circa duemila addetti è certamente l'attività caratterizzante, con la specifica produttività intensiva orticola, della zona: essa ha da sempre richiesto particolari attenzioni strutturali e di difesa del territorio che il Comune di Venezia, pressato da esigenze produttive di altra natura (secondarie e terziarie) non ha mai posto nella dovuta considerazione.

Ciò ha finito, da un lato, per provocare la mancanza di uno sviluppo del settore, adeguandolo - con specifiche normative urbanistiche e programmatiche - alle moderne esigenze imprenditoriali e, dall'altro, per accrescere l'individualismo produttivo, non ricondotto ad organicità a causa della palese carenza dell'ente locale.

Al punto tale che oggi, lungi dal rappresentare un elemento di indebolimento, l'autonomia amministrativa sarebbe certamente in grado di costituire un notevole volano di crescita programmata per l'intero settore.

Anche per ciò che concerne l'economia turistica, l'autonomia amministrativa costituirebbe la base per una sostanziale e non più rinviabile riqualificazione.

Il turismo del litorale Cavallino-Treporti, strutturalmente diverso da quello veneziano a causa del prevalente esercizio della ricettività all'aria aperta, richiede infatti una particolare visione pianificatoria che non appare in alcun modo integrabile con quella del centro storico o delle isole.

La tutela degli ambienti naturali (quali le pinete, le dune e le valli), la piena valorizzazione del patrimonio agri-turistico e degli itinerari floro-faunistici, costituiscono delle

vere e proprie ricchezze che le amministrazioni veneziane non sono mai state in grado di comprendere per dare ad esse la giusta collocazione.

L'assenza, ad esempio, di una qualsiasi pianificazione urbanistica costituisce l'esempio più eclatante di questo stato di trascuratezza in una delle zone più caratteristiche dell'Italia del nord.

Anche sotto questo aspetto, che costituisce l'altro pilastro dell'economia locale, l'unicità amministrativa ha finito per frenare la crescita.

Anche in termini di mancati servizi alle persone, la distanza dal capoluogo ha avuto, infine, conseguenze negative; basti ricordare l'insufficiente rete viaria, la carenza nei trasporti, l'insufficienza negli uffici amministrativi (autorizzazioni e licenze), la totale assenza di opere primarie delle quali sono ricchi i comuni confinanti.

Il fenomeno dell' "abusivismo di necessità", che ha caratterizzato lo sviluppo della zona, appare il dato più significativo di tale situazione complessiva.

Anche in occasione del recente referendum sulla separazione amministrativa del comune di Venezia, la popolazione non ha mancato di manifestare la propria vocazione all'autonomia amministrativa, esprimendosi - unico Quartiere nell'intero Comune - con una maggioranza schiacciante (74,39%) contraria all'attuale assetto amministrativo di Venezia.

E' da rilevare inoltre che il proponente ha ritenuto opportuno variare, rispetto alla originaria proposta, la perimetrazione dell'area che verrà a costituire il nuovo Comune escludendo le zone lagunari e vallive che pertanto restano a far parte del territorio del Comune di Venezia.

Tale variazione è stata ritenuta congrua dalla Commissione in quanto rende omogenea l'area del nuovo comune e lascia, per quanto di competenza, il regime delle acque al Comune di Venezia.

Da ultimo si evidenzia che i confini comunali proposti possono comportare la partecipazione al referendum consultivo della sola popolazione residente nell'area interessata in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

Tale ultimo aspetto attiene alla competenza della Giunta regionale che come previsto dall'articolo 5 della citata legge regionale dovrà provvedere d'ufficio all'indizione del referendum consultivo della popolazione interessata.

La Prima Commissione consiliare ha ritenuto, con il voto favorevole dei Gruppi DC, Lega Nord-Liga Veneta, PSDI e Iniziativa Civica essendosi riservato di esprimere le proprie valutazioni direttamente in questa sede il collega del Gruppo Federalista Antiproibizionista, meritevole di accoglimento la proposta di legge di che trattasi, giudizio che se confermato in quest'Aula, consentirà alla proposta stessa di proseguire il proprio iter procedurale.

La Commissione ha espresso inoltre l'auspicio che il quesito referendario che formulerà la Giunta regionale sia di immediata recepibilità da parte del corpo elettorale.";

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 che prevede, in assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'espressione di un preliminare-giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale sulla proposta di variazione;

VISTO l'articolo 5, comma 3, della precitata legge regionale che stabilisce le procedure da osservarsi per la formulazione del giudizio di meritevolezza, nonché i presupposti dello stesso;

PRESO ATTO che sulla proposta di legge n. 149 è stato richiesto in data 25 settembre 1992 e 17 febbraio 1993 al Comune di Venezia e all'Amministrazione provinciale di Venezia il parere a suo tempo previsto dalla legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 e attualmente prescritto

dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 25/1992 e che dette Amministrazioni non hanno dato corso alle suddette richieste;

RITENUTO comunque di dover esprimere il prescritto giudizio di meritevolezza sul progetto di legge n. 149;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di accoglimento il progetto di legge n. 149 d'iniziativa del consigliere Perticaro avente per oggetto: "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti".

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 39
Votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 2

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

f.to Ivo Rossi

IL PRESIDENTE

f.to Fabrizio Comencini

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Art. 1 - Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti.

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, il Comune denominato "Cavallino-Treporti".

2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegate.

Art. 2 - Adempimenti di cui alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

1. Il referendum consultivo della popolazione, indetto a norma della legge regionale n. 25/1992, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha dato i seguenti risultati:

- Elettori aventi diritto
- Votanti
- Voti validamente espressi
- Voti favorevoli
- Voti contrari

Art. 3 - Adempimenti di cui al Capo IV della legge regionale n. 25/1992.

1. Per la regolamentazione dei rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo Comune si procede in conformità a quanto disposto dal Capo IV della legge regionale n. 25/1992.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

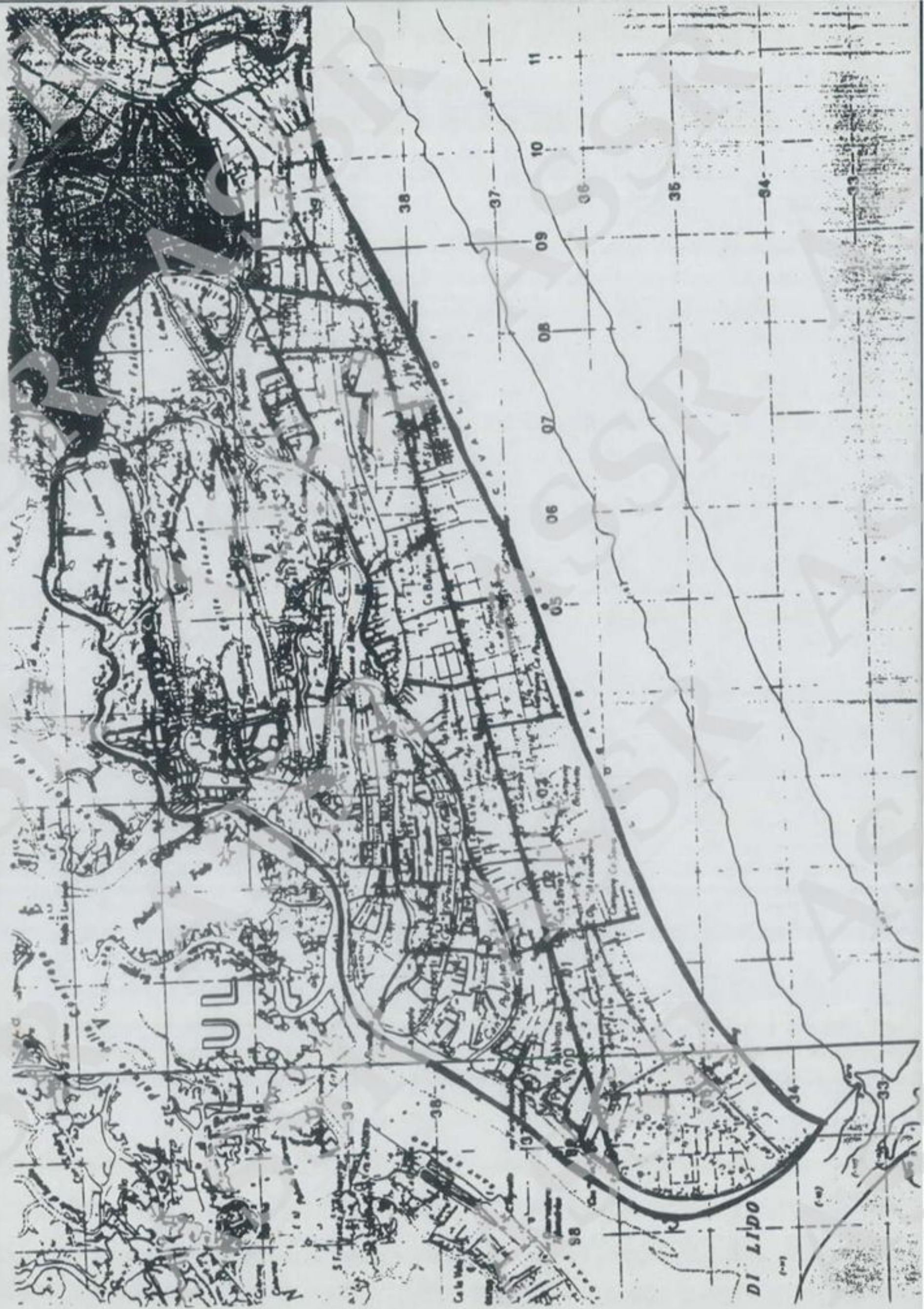
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

ALLEGATO

DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONFINI DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Il confine del territorio del Comune di Cavallino-Treporti corre, partendo da ovest, dal Porto del Lido lungo la mezzeria del Canale di Treporti, del Canale S. Felice, del Canale Riga e del Canale dei Bari fino al confine col Comune di Jesolo e con questo coincide fino al Porto di Piave Vecchia.

Dal Porto di Piave Vecchia a Punta Sabbioni, il territorio del Comune di Cavallino-Treporti confina con il Mare Adriatico.





CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

123ª Seduta pubblica - Venerdì 9 luglio 1993 - Pomeridiana
Provvedimento n. 758 - Prot. n. 6418

**OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE RELATIVA A
"SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI
AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE".
GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA.
(Progetto di legge n. 244)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge d'iniziativa popolare relativa a *"Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre"*;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Silvano CECCARELLI*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge prevede l'istituzione dei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre. Tale proposta più che una suddivisione del Comune capoluogo lagunare, mira alla ricostituzione, attraverso l'aggregazione in Comune autonomo, di Mestre e delle altre municipalità confinanti che nel 1926 persero la loro autonomia.

L'aggregazione di tutte le frazioni di terraferma è provvedimento da lungo tempo necessario per dare finalmente ad esse la possibilità di superare l'attuale stato di difficoltà.

Infatti, la crisi in cui è precipitata la realtà mestrina richiede interventi immediati e diretti che solo una Amministrazione concentrata sui problemi della città di terraferma può cercare di risolvere.

Di fatto il continuo calo della popolazione che si verifica anche a Mestre, la crisi di Porto Marghera, il mancato sostegno delle attività produttive che avrebbero potuto arginare la caduta occupazionale che si verifica attualmente e ancora gli irrisolti problemi urbanistici comportano la necessità di trovare un assetto anche istituzionale che consenta di avviare a soluzione i problemi testè enunciati. E che tali soluzioni non possano che essere diverse da quelle che Venezia dovrà trovare, è di tutta evidenza.

Ancora è da sottolineare come la realtà insulare potrà trovare nell'esclusivo impegno degli amministratori locali la possibilità di avviare a concreta soluzione i problemi che affliggono la realtà fisica della città, nonché quelli che attengono il suo sviluppo al fine di preservare tale entità dal continuo esodo della popolazione e garantire la presenza sul territorio di idonee iniziative non limitate al settore turistico.

Di fatto la realtà di terraferma e quella insulare, la città industriale e quella d'arte hanno la necessità di trovare linee di sviluppo che non possano che essere diverse anche se non antagoniste.

Sotto tale aspetto, il contemperamento cioè delle diverse esigenze, può essere una valida garanzia la nuova normativa sugli enti locali.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede infatti forme di collaborazione fra enti locali e la possibilità di creazione di enti strumentali che consentiranno alle due nuove realtà comunali di interagire per la soluzione dei problemi comuni.

Da ultimo è ampiamente dimostrato che Mestre è in grado di mantenere un proprio Comune autonomo poichè le entrate autonome o trasferite dallo Stato, sono in relazione al numero degli abitanti.

Tra l'altro i fondi della legge speciale per le sistemazioni idrauliche e per l'inquinamento saranno spesi anche a Mestre, come negli altri Comuni della gronda lagunare e dell'entroterra. Altrettanto si può dire degli stanziamenti per la riqualificazione della zona industriale di Porto Marghera.

Le istanze autonomiste ogni giorno crescenti, che hanno avuto una significativa espressione attraverso il favore manifestato dagli elettori della terraferma nell'occasione dell'ultimo referendum del 1989, sono l'ultimo atto della necessità di dare finalmente a Mestre una propria vita autonoma, che le consenta di avviare la programmazione volta a riportarla nella posizione che compete nella Regione.

La Prima Commissione, all'unanimità, ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta di legge d'iniziativa popolare in parola, giudizio che, se confermato in quest'Aula, consentirà alla stessa di proseguire il proprio iter procedurale ed ha espresso inoltre l'auspicio che il quesito che formulerà la Giunta regionale in sede di indizione del referendum sia di immediata recepibilità da parte del corpo elettorale.";

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 che prevede, in assenza del programma regionale per la revisione delle circoscrizioni comunali, l'espressione di un preliminare giudizio di meritevolezza da parte del Consiglio regionale sulla proposta di variazione;

VISTO l'art. 5, comma 3, della precitata legge regionale che stabilisce le procedure da osservarsi per la formulazione del giudizio di meritevolezza, nonché i presupposti dello stesso;

PRESO ATTO che sul progetto di legge n. 244 è stato richiesto in data 17 febbraio 1993 al Comune di Venezia e all'Amministrazione Provinciale di Venezia il parere prescritto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e che dette Amministrazioni non hanno dato corso alle suddette richieste;

RITENUTO comunque di dover esprimere il prescritto giudizio di meritevolezza sul progetto di legge n. 244;

con votazione palese,

DELIBERA

di ritenere meritevole di accoglimento la proposta di legge d'iniziativa popolare relativa a *"Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre"*. (Progetto di legge n. 244).

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 40
Votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Voti contrari	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Ivo Rossi

IL PRESIDENTE
f.to Fabrizio Comencini



REGIONE DEL VENETO

QUINTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE N. 321

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consigliere CACCIARI

**RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI
DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)

**N.B.: LA CARTOGRAFIA ORIGINALE VIENE DEPOSITATA PRESSO LA
SEGRETERIA DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE.**

COPIA DELLA STESSA VERRA' DISTRIBUITA SUCCESSIVAMENTE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 1993.

Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 21 luglio 1993.

**RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI
DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA**
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)

Relazione

Con il voto del 9 luglio 1993 sul progetto di legge concernente la "Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia" il Consiglio regionale del Veneto ha espresso la propria chiara volontà di operare a che si addivenga alla costituzione della "Città metropolitana" di Venezia, ai sensi del Capitolo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142. La stessa legge prescrive che le Regioni debbano provvedere al "riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'area metropolitana" celermente e, precisamente: "entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana". Ciò è esattamente quanto si ripromette di fare la presente legge continuando l'opera avviata il 9 luglio dal Consiglio regionale.

E' noto che esiste un giudizio fortemente critico di ampie forze culturali, sociali e politiche veneziane sul suindicato provvedimento legislativo a causa, principalmente, della scelta dell'ambito territoriale della costituenda "città metropolitana" di Venezia.

In ogni caso, e fermissimo restando l'auspicio che si addivenga a consistenti correzioni dell'area al fine, almeno, di identificare un ambito territoriale coerente con la situazione fisico-morfologica e socio-economica della realtà veneziana, occorre considerare che, quale che finisca per essere la delimitazione della circoscrizione amministrativa della costituenda "città metropolitana" di Venezia, si deve por mano al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni che in tale delimitazione andranno a ricadere.

Un ulteriore compito che il Capo VI della legge n. 142/1990 (con l'articolo 20) assegna alle Regioni interessate è infatti quello di riordinare le circoscrizioni territoriali dei Comuni rientranti nell'ambito di tali "città metropolitane", provvedendo anche sia a fondere esistenti Comuni contigui, sia ad istituire nuovi Comuni incorporandoli dalle "aree di intensa urbanizzazione", cioè, soprattutto, dal preesistente Comune capoluogo.

La norma di legge precisa che tali operazioni vanno condotte "così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche".

E' bene sottolineare che la formulazione delle disposizioni di legge non consente di ritenere le predette operazioni meramente facoltative, ed è bene tener presente che una mancata, od incongrua, attuazione di tali operazioni renderebbe incongruente, ed impraticabile, la prevista (dal comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 142/1990) ripartizione delle funzioni ordinariamente comunali tra "città metropolitane" e Comuni rientranti nel suo ambito. E che per di più, ed in particolare, la conservazione del preesistente Comune capoluogo, o comunque la sussunzione di uno, o più, Comuni di dimensioni sproporzionate (rispetto all'intera "città metropolitana" e/o agli altri Comuni) impedirebbe l'efficace svolgimento delle funzioni della "città metropolitana", essendo inevitabilmente fonte di continue conflittualità tra "città metropolitana" e "grande Comune", e tra quest'ultimo e i Comuni minori.

Non occorre spendere molte parole per affermare che i due Comuni di Mestre-terraferma e di Venezia ed isole, ipotizzati da proposte di legge già presentate all'esame del Consiglio regionale, sarebbero entrambi assolutamente sproporzionati rispetto all'intera "città metropolitana" ed agli altri Comuni che dovrebbero rientrare nel suo ambito, nonché sovradimensionati rispetto all'efficace ed efficiente esercizio delle competenze che dovrebbero spettare ad essi (come a tutti gli altri Comuni appartenenti alla "città metropolitana", incominciando da Mira, Spinea, Marcon e Quarto d'Altino e per quelli che in seguito si auspica vorranno aggiungersi).

Per i motivi predetti, si propone che il territorio dell'attuale Comune di Venezia sia già da ora articolato in un modo più razionale e congruo rispetto alla istituenda "città metropolitana". Così che la Regione possa avviare le procedure previste dalla sua legislazione e consultare i cittadini su un progetto di riordino delle circoscrizioni il più possibile organico e complessivo. In particolare per la parte di "terraferma" la proposta è di istituire i Comuni di Mestre (con una popolazione al 30 giugno 1993 di 49655 abitanti), Marghera-Catene (28307), risolvendo, possibilmente in questo contesto

l'annosa controversia sulla riunificazione delle due frazioni di Malcontenta attualmente ricadenti l'una nel Comune di Venezia, l'altra in quello di Mira, Favaro-Dese-Tessera (24676), Carpenedo-Bissuola-Terraglio (44572), Chirignago-Gazzera (21556), Zelarino-Cipressina-Trivignano (14622). Per la parte "lagunare" (tenendo conto delle forti peculiarità geomorfologiche) si propone di istituire i Comuni di Venezia (79869), Lido e Pellestrina (24194), Burano-Cavallino (15814). Come si vede si tratta di Comuni non piccoli, tutti superiori alla soglia di popolazione prevista dalle nuove leggi elettorali.

Quanto agli aspetti procedurali, occorre rammentare che a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione, "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

L'articolo 20 della legge n. 142/1990 prescrive che le Regioni provvedano al predetto riordino "sentiti i Comuni interessati": deve ritenersi che l'espressione vada interpretata alla luce e nel rispetto del dettato costituzionale. Nel Veneto l'argomento delle variazioni delle circoscrizioni comunali è stato normato con il Capo II della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, restando i previsti referendum consultivi disciplinati dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

Però sembra opportuno che anche ai fini dell'istituzione dei proposti nuovi Comuni nel contesto del richiesto riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni rientranti nell'ambito della "città metropolitana" di Venezia, trovino puntuale ed integrale applicazione le disposizioni procedurali di cui alla citata legge regionale n. 25/1992 (articolo 2 del progetto di legge).

Ovviamente, si ritiene che il Consiglio regionale debba sentirsi tenuto - foss'altro per ragioni di razionalità - ad esprimere il necessario "giudizio di meritevolezza" (previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25/1992) in termini, anche temporali, tali per cui i relativi referendum possano svolgersi contemporaneamente a quelli relativi ad altre proposte (dianzi ricordate) di istituzione di nuovi Comuni nella medesima area. Proposte, è bene ricordare, che vennero inizialmente formulate ben prima della approvazione della legge regionale di delimitazione dell'area metropolitana e che di fatto impone ora l'intera materia in una logica diversa, necessariamente più ampia ed organica.

**RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI
DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)**

Art. 1 - Istituzione dei Comuni di Venezia, Mestre-Venezia, Marghera-Venezia, Favaro-Venezia, Carpenedo/Bissuola/Terraglio-Venezia, Chirignago-Venezia, Zelarino-Venezia, Lido/Pellestrina-Venezia, Burano/Cavallino-Venezia.

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, sono istituiti i Comuni di Venezia, Mestre-Venezia, Marghera-Venezia, Favaro-Venezia, Carpenedo/Bissuola/Terraglio-Venezia, Chirignago-Venezia, Zelarino-Venezia, Lido/Pellestrina-Venezia, Burano/Cavallino-Venezia.

2. Le circoscrizioni territoriali di ognuno dei comuni di cui al comma 1 sono perimetrate nella cartografia allegata alla presente legge.

Art. 2 - Procedimenti.

1. Trovano applicazione le attinenti disposizioni di cui al Capo II, al Capo IV ed all'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

2. Nel provvedere a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, la Provincia competente per territorio si attiene alle direttive di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142.



CONSIGLIO REGIONALE

V LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 321 RELATIVA A:

**RIORDINO DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI
DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA
(AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)**

ALLEGATO CARTOGRAFICO

Comune di Venezia

Comprende la delimitazione degli attuali Consigli di Circoscrizione (delibera del Consiglio comunale di Venezia del 26 gennaio 1976) denominati Quartiere n. 1, 2, 3, 4 e 7 comprende le isole di San Giorgio Maggiore, S. Servolo, S. Michele, S. Secondo, Campalto, Sacca Sessola, La Grazia, S. Clemente, S. Giorgio in Alga, S. Angelo della Polvere, Poveglia.

Comune di Mestre-Venezia

Comprende le Circoscrizioni n. 13 e n. 15 dei Quartieri attualmente denominati: S. Lorenzo XXV Aprile (lungo le mura a sud della Caserma Mater, seguendo la ferrovia VE-TR, via S. M. dei Battuti, Viale Garibaldi, via Fradeletto, via Vespucci, fiume Osellino) e Piave 1866 (dalla Ferrovia VE-TR lungo via Miranese, via Carducci, via Ca' Savorgnan, via A. Costa, Corso del Popolo, Piazza XXVII Ottobre, Canal Salso fino alla Ferrovia VE-Mestre).

Comune di Favaro-Venezia

Comprendente l'attuale circoscrizione n. 10 di Favaro.

Comune di Carpenedo/Bissuola/Terraglio-Venezia

Comprendente le attuali circoscrizioni nn. 11 e 12 di Carpenedo-Bissuola e di Terraglio.

Comune di Chirignago/Gazzera-Venezia

Comprendente la circoscrizione n. 16 di Chirignago-Gazzera.

Comune di Zelarino/Cipressina-Venezia

Comprendente l'attuale circoscrizione n. 14 di Zelarino-Cipressina.

Comune di Marghera/Catene/Malcontenta-Venezia

Comprendente le circoscrizioni n. 17 e n. 18 di Marghera-Catene e di Malcontenta.

Comune di Lido/Pellestrina-Venezia

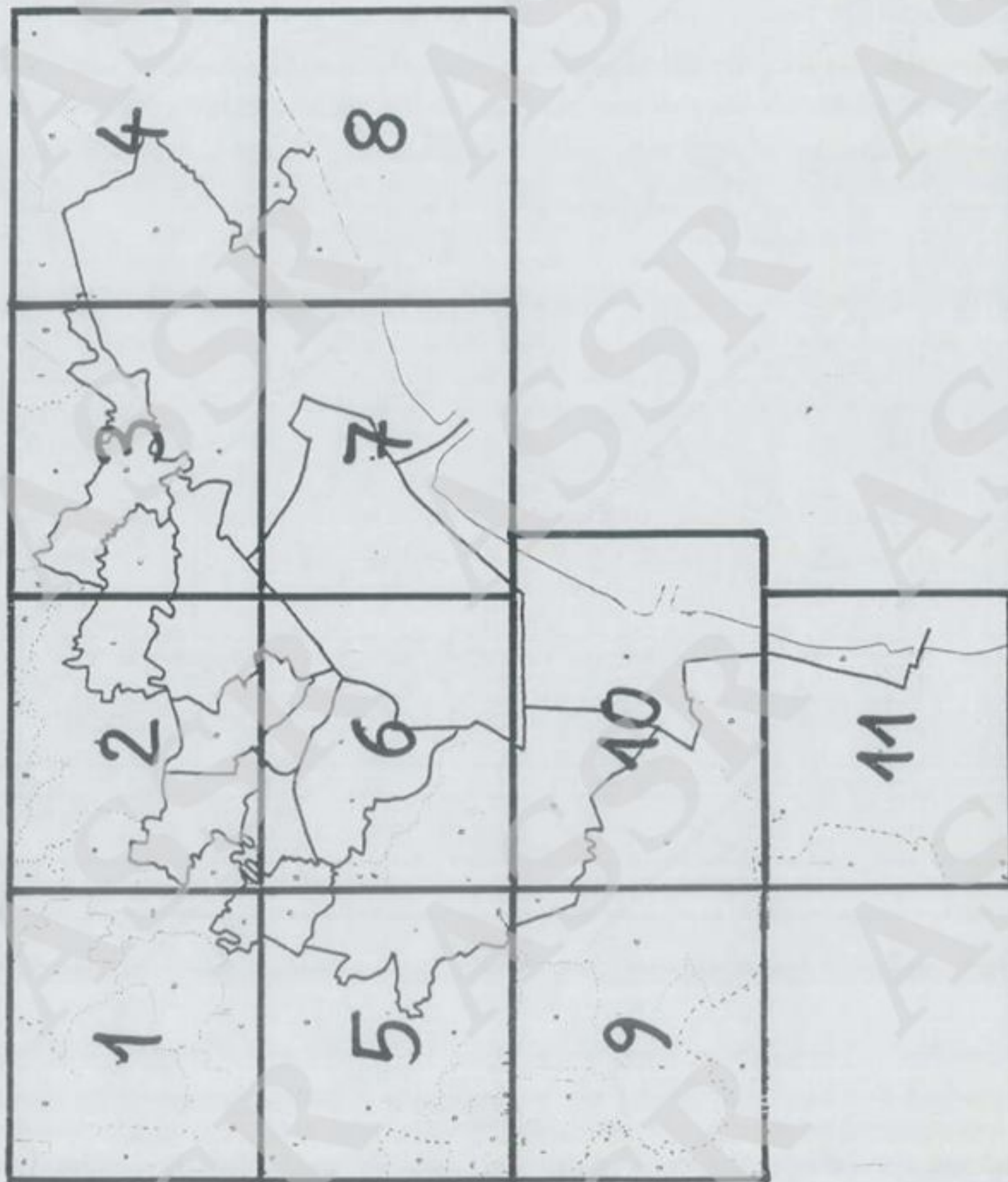
Comprendente le circoscrizioni n. 5 e n. 6 di Lido/Malamocco/Alberoni e di Pellestrina/S. Pietro in Volta con le isole di Poveglia, S. Lazzaro e Lazzaretto Vecchio.

Comune di Burano/Cavallino

Comprendente le circoscrizioni n. 8 e n. 9 di Burano e di Lido degli Europei (Treporti-Cavallino) con le isole di Mazzorbo, Torcello, S. Francesco del deserto, Madonna del Monte e S. Cristina, e i territori di Lio Piccolo e Mesole.

QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI RELATIVI ALLA

DELIMITAZIONE DEI COMUNI ALL'INTERNO DELLA CITTA' METROPOLITANA



Legge regionale 12 agosto 1993, n. 36.

Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Venezia

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio dell'area metropolitana di Venezia comprende gli attuali Comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino ed è delimitato in conformità alla planimetria allegata.

Art. 2

Funzioni della Città metropolitana

1. La città metropolitana assume, oltre a quelle proprie della provincia, anche le seguenti funzioni a carattere sovra-comunale o da svolgersi in forma coordinata:

a) nella materia della pianificazione territoriale:

1) l'adozione del piano territoriale di coordinamento con i contenuti e le finalità di cui all'art. 15, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) nelle materie della viabilità, traffico e trasporti:

1) la partecipazione alla formazione del piano regionale dei trasporti;

2) i compiti riguardanti la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano, la realizzazione della grande viabilità, il coordinamento delle scelte dei Comuni dell'area in materia di piani urbani di traffico;

c) nelle materie della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente:

1) i compiti relativi al censimento, catalogazione, documentazione, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, librario, archivistico, artistico, monumentale, archeologico ed ambientale di rilievo metropolitano;

d) nelle materie della difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:

1) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano, nonché i compiti riguardanti la valorizzazione delle risorse idriche;

2) la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque superficiali, nonché la disciplina e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito metropo-

litano, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;

e) nelle materie della raccolta, distribuzione e depurazione delle acque:

1) i compiti, nell'ambito metropolitano, relativi alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;

f) nelle materie dei servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:

1) i compiti riguardanti l'apprestamento e la gestione di aree, e delle infrastrutture connesse, per l'insediamento di attività portuali;

2) la pianificazione commerciale della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita e dei grandi punti di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni.

g) i servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. All'attuazione dei trasferimenti di funzione previsti dal comma 1 provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dopo l'avvenuto riordino delle circoscrizioni dei comuni dell'area metropolitana su proposta del consiglio metropolitano e sentiti i comuni interessati può attribuire alla città metropolitana ulteriori funzioni nell'ambito delle materie di cui all'articolo 19 della citata legge n. 142/1990.

Art. 3

Funzioni dei comuni compresi nel territorio della Città metropolitana

1. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non espressamente attribuite alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 2.

2. Le procedure di consultazione dei comuni di cui all'articolo 1 sono svolte secondo le modalità previste dallo statuto della città metropolitana.

Art. 4

Decentramento delle funzioni amministrative della Città metropolitana

1. I servizi di competenza provinciale sono svolti dalla città metropolitana in modo decentrato, secondo le modalità previste dal suo statuto.

Art. 5

Procedure per la revisione delle circoscrizioni comunali della Città metropolitana

1. A seguito della costituzione della città metropolitana e in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:

a) il conseguente riordino delle circoscrizioni comunali avviene ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

- b) gli adempimenti necessari alla regolazione delle controversie sui confini, nonché dei rapporti finanziari, patrimoniali ed organizzativi conseguenti alla istituzione dei nuovi comuni sono svolti direttamente dalla Giunta regionale.

Art. 6

Norma finale

1. Ai comuni non ricompresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 è data facoltà di richiedere l'inclusione nell'area metropolitana.

2. La deliberazione dei comuni, ai fini di cui al comma 1, è assunta col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Alla nuova delimitazione dell'area metropolitana, si provvede con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.

4. La Regione assume le determinazioni relative alle variazioni delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 142/1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. IL PRESIDENTE:
Pra



REGIONE DEL VENETO

BOLLETTINO UFFICIALE

Spedizione in abb. post. sett. - Gr. 1/bis (70%)

Anno XXIV

VENEZIA, 19 AGOSTO 1993

N. 69

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Dgr 30 luglio 1993, n. 3545.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Dgr 3 agosto 1993, n. 3840.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
 - b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».
- Formulazione quesiti referendari.

SOMMARIO

PARTI SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI**

*Sezione Seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Dgr 30 luglio 1993, n. 3545.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

pag. 8017

Dgr 3 agosto 1993, n. 3840.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Formulazione quesiti referendari.

pag. 8018

PARTI SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI

Sezione Seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Referendum

Dgr 30 luglio 1993, n. 3545.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Il Presidente Giuseppe Pupillo, riferisce quanto segue:

Con provvedimenti n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993, il Consiglio regionale ha deliberato di ritenere meritevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/1992, le proposte di legge:

- a) n. 244 dal titolo: «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 dal titolo: «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Occorre, pertanto, procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 della legge regionale n. 25/1992, 24 e 25 della legge regionale n. 1/1973, alla indizione dell referendum consultivo delle popolazioni interessate che potrebbe aver luogo il 3 ottobre p.v.

Alla formazione dei relativi quesiti sarà provveduto con successivo atto deliberativo.

È stato, di conseguenza, predisposto l'allegato testo di indizione del referendum che si sottopone per l'approvazione.

Si propone inoltre, attesa l'urgenza, che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente eseguibile.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e gli articoli 23 e 24 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1

delibera

1. Di approvare l'allegato testo di indizione del referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244: «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149: «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

2. Di rinviare a successivo provvedimento la formulazione dei quesiti da rivolgere agli elettori e da iscrivere nella scheda per il referendum.

ALLEGATO

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244: «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149: «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

La Giunta regionale

Visti i provvedimenti n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993, con i quali il Consiglio regionale ha deliberato di ritenere meritevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 le proposte di legge:

- a) n. 244 dal titolo: «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 dal titolo: «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Visti gli artt. 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 47, secondo comma, dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, recante «Norme in materia di variazioni provinciali e comunali»;

Visti gli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, recante «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali»;

delibera

È indetto il referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 concernente la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre»;
- b) n. 149 concernente la istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Al referendum consultivo partecipano:

- a) relativamente al progetto di legge n. 244, l'intera popolazione elettorale residente nel Comune di Venezia (art. 6, comma 1, lett. a, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25);
- b) relativamente al progetto di legge n. 149, la sola popolazione elettorale del Comune di Venezia residente nel territorio come delimitato dalla planimetria allegata alla proposta di legge stessa (art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25).

I comizi per lo svolgimento del referendum consultivo sono convocati per domenica 3 ottobre 1993.

Le operazioni di votazione avranno inizio entro le ore 8 di domenica 3 ottobre 1993 e si protrarranno sino alle ore 22 dello stesso giorno, per riprendere alle ore 7 di lunedì 4 ottobre 1993 e terminare alle ore 14 dello stesso giorno.

Per lo svolgimento della consultazione referendaria si osservano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, e, in quanto applicabili, le norme per lo svolgimento delle elezioni regionali e dei referendum abrogativi di leggi statali.

Nell'espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, la Regione si avvarrà degli uffici del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto il 45° giorno antecedente quello delle votazioni.

Dgr 3 agosto 1993, n. 3840.

Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre»;
- b) n. 149 «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Formulazione quesiti referendari.

Il Presidente Giuseppe Pupillo riferisce quanto segue:

Venezia e il suo territorio sono, da tempo, oggetto di attenzioni, proposte e interventi, di diverso profilo e provenienti da diversi soggetti politici, istituzionali e sociali, indirizzati a un riordino complessivo del sistema istituzionale e territoriale.

Fanno parte di questa complessa operazione, in particolare per quanto compete la Regione:

- 1) la delimitazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'area metropolitana di Venezia ai fini della costituzione della «Città metropolitana» che è impegno programmatico prioritario della Giunta regionale e soluzione atta ad assicurare un governo organico del contesto veneziano;
- 2) la prosecuzione del procedimento legislativo concernente le proposte di legge n. 244 dal titolo «Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre» e n. 149 dal titolo «Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti».

Per quanto concerne la delimitazione dell'area metropolitana, si fa presente che con provvedimento legislativo, prot. n. 6416 del 9 luglio 1993, il Consiglio regionale ha approvato il relativo testo unificato di legge elaborato dalla prima commissione consiliare sulla base dei progetti di legge n.ri 69, 73, 106, 166 e 308.

In proposito, e nella piena riconferma del proprio impegno politico sulla questione, la Giunta regionale assicura la più tempestiva predisposizione dei disegni di legge e adempimenti previsti dalla legge n. 142/1990 (artt. 20 e 63) di competenza regionale, circa, in particolare, il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni e l'attribuzione, all'autorità metropolitana, di ulteriori funzioni rispetto a quelle già attribuite alla stessa con l'art. 3 del provvedimento legislativo n. 6416/1993; disegni di legge da trasmettere al Consiglio non appena il Governo nazionale avrà adempiuto le procedure previste dalla stessa legge n. 142 ivi compresa la formale costituzione dell'autorità metropolitana (art. 21).

Per quanto concerne, invece, la proposta di legge n. 244 di iniziativa popolare riguardante la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre e la proposta di legge n. 149 di iniziativa del Consigliere Peticaro riguardante la istituzione del Comune di Cavallino-Treporti, si fa presente che, in attuazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:

- 1) il Consiglio regionale, con provvedimenti n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993, ha deliberato di ritenerli meritevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale n. 25/1992;
- 2) la Giunta regionale, con atto n. 3545 del 30 luglio scorso, ha deliberato la indizione del referendum convocando i

comizi per domenica 3 ottobre 1993, mentre ha rinviato a successivo provvedimento la formulazione dei quesiti da rivolgere agli elettori e da iscrivere nella scheda per il referendum.

Occorre, pertanto, procedere ora, sempre ai sensi della citata legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 alla formulazione del quesito da sottoporre alle popolazioni interessate e che si propone nel testo che segue:

- a) relativamente al progetto di legge n. 244 che interessa l'intera popolazione elettorale residente nel Comune di Venezia:

«Siete favorevoli al progetto di legge n. 244 relativo alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre?»

SI

NO

- b) relativamente al progetto di legge n. 149 che interessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, la sola popolazione elettorale del Comune di Venezia residente nel territorio come delimitato dalla planimetria allegata alla proposta di legge stessa:

«Siete favorevoli al progetto di legge n. 149 relativo alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti?»

SI

NO

Si propone, inoltre, attesa l'urgenza che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente eseguibile.

La Giunta regionale

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Viste le deliberazioni n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993 con le quali il Consiglio regionale ha deliberato di ritenere meritevoli di accoglimento le proposte di legge n.ri 244 e 149;

Vista la precedente deliberazione n. 3545 in data 30 luglio scorso di indizione del referendum per il giorno 3 ottobre p.v.;

Visti gli artt. 5 e 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25;

delibera

Di approvare i sottoelencati quesiti da rivolgere agli elettori e da iscrivere nella scheda per il referendum:

- a) relativamente al progetto di legge n. 244 che interessa l'intera popolazione elettorale residente nel Comune di Venezia:

«Siete favorevoli al progetto di legge n. 244 relativo alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre?»

SI

NO

- b) relativamente al progetto di legge n. 149 che interessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, la sola popolazione elettorale del Comune di Venezia residente nel territorio come delimitato dalla planimetria allegata alla proposta di legge stessa:

«Siete favorevoli al progetto di legge n. 149 relativo alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti?»

SI

NO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO

Avv. PAOLO MANTOVA
S. Marco 4255 - Tel. 28266
30124 VENEZIA

VENEZIA

RICORSO

C O P I

dei signori Giorgio Nardo e Luigi
Scano, rappresentati e difesi, per mandato a
margine, dall' avv. Paolo Mantovan ed elettivamente
domiciliati presso di lui in Venezia, Campo Manin

4255

contro

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta Regionale

e nei confronti

MANDATO: Deleghiamo
l'avv. Paolo Mantovan a
rappresentarci e
difenderci nel presente
ricorso, conferendogli
ogni potere di legge ivi
compreso quello di
sottoscrivere gli atti, di
presentare motivi
aggiunti, di rinunciare e
di farsi sostituire.
Eleggiamo domicilio
presso di lui in Venezia,
Campo Manin, n. 4255

Venezia, 27/8/

1) del sig. Francesco Mario D' Elia, presentatore
ufficiale della proposta di legge n. 244;

2) del sig. Sante Perticaro, presentatore della
proposta di legge n 149;

per l' annullamento, previa sospensione,

1. to lightcano
4. to Jy Garab

1) della deliberazione della Giunta regionale n.
3545 del 30 luglio 1993;

2) della deliberazione della Giunta regionale n. 3840
del 3 agosto 1993;

sono autentici

1. to Paolo Mantova

3) della deliberazione del Consiglio regionale n.
758 del 9/7/1993;

4) della deliberazione del Consiglio regionale n.
759 del 9/7/1993;

AVVOCATURA REGIONALE	
VENEZIA	
27/8/93	021587
C	Avv.

07

g. u. y

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n.3545 del 30/7/1993, la Giunta regionale indiceva referendum consultivi sulle proposte di legge di iniziativa popolare n. 244, avente ad oggetto la "Suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre" e su quella n.149 di iniziativa del consigliere regionale Sante Perticaro, avente ad oggetto l' "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti", definendo gli ambiti territoriali entro i quali si sarebbero svolti i referendum e fissando per la consultazione la data del 3 ottobre 1993. E, con successiva deliberazione n. 3840, del 3 agosto 1993, formulava i quesiti da rivolgere agli elettori.

I signori Giorgio Nardo e Luigi Scano, residenti rispettivamente a Mestre e Venezia centro e promotori del "Comitato per una città metropolitana di più comuni autonomi", ritenendo che i provvedimenti indicati in epigrafe avviino un processo di disarticolazione del territorio che vanifica gli obiettivi conseguibili con l' istituzione della città metropolitana, e ritenendoli illeggittimi, propongono ricorso per i seguenti



MOTIVI

1 - Violazione di legge. Violazione del combinato disposto degli art. 24 e 25 L. R.12/1/1973 n.1 - Incompetenza.

Ai sensi dell' art 25 L.R. 1973 n.1 l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve disporre l' effettuazione del referendum, precisando il quesito da rivolgere agli elettori e l' ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum medesimo, mentre spetta al presidente della Giunta regionale indire il referendum con proprio decreto.

L' art. 5 della L.R. 24/12/1992 n.25 ha parzialmente modificato tale norma, prevedendo che sia la Giunta a "deliberare il referendum consultivo".

Quindi spetta alla Giunta disporre l'effettuazione del referendum ed al Presidente della Giunta decretare l' indizione del referendum.

Nel caso che ci occupa i due atti sono stati adottati entrambi dalla Giunta con la forma della deliberazione.

Ne consegue che l' atto di indizione dei due referendum è viziato di incompetenza e di violazione di legge per quanto riguarda la forma dell'atto.

2 - Violazione di legge. Violazione degli art. 5 e 7 della L.R. 24/12/1992 n. 25. Omessa audizione di

pareri obbligatori - Difetto assoluto di istruttoria.

L' art. 5 della L.R.25/1992 prevede che qualora il progetto di legge non sia conforme al programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali di cui all art.11 e comunque in sua assenza, come nella fattispecie, prima dell' espressione del "giudizio di meritevolezza" da parte del Consiglio regionale, debbano essere acquisiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati.

La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati. Inoltre durante tutto il periodo della sua pubblicazione all'albo pretorio, gli elettori del comune possono depositare nella Segreteria comunale osservazioni ed opposizioni da inviarsi, alla scadenza del termine, alla Giunta regionale con le eventuali controdeduzioni del comune (art.7).

Ma al Comune di Venezia ed ai suoi abitanti è stata negata tale possibilità di partecipazione in quanto la Regione non ha mai richiesto il parere sulla proposta di suddivisione del Comune medesimo, contenuta nel progetto n.244.

Esiste, in verità, la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. 7341 del 25.9.1992,

Indirizzata al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia ed al Sindaco del Comune di Venezia con la quale si trasmettono: "...PdL n. 150 di iniziativa del consigliere Sante Perticarò : Istituzione del Comune di Mestre - PdL. 190 di iniziativa del consigliere Silvano Ceccarelli: Istituzione del Comune di Mestre e si invitano le rispettive Amministrazioni "a voler trasmettere alla Prima Commissione Consiliare permanente il proprio parere motivato in materia entro il 30 novembre p.v.". Ma tale richiesta si riferisce a progetti di legge diversi da quello oggetto del presente referendum. Non solo perché promananti da presentatori differenti ma anche, e soprattutto, perché disegnano circoscrizioni comunali diverse.

Dunque violazione di legge per omessa audizione di pareri vincolanti e difetto assoluto di istruttoria.

3 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In particolare, e sempre con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare, risulta viziato il giudizio di cui al provvedimento consiliare n. 758 del 9/7/1993, con il quale il Consiglio regionale dichiara meritevole di accoglimento tale proposta là dove dà atto che "sul progetto di legge n. 244 è stato richiesto in data



17 febbraio 1993 al Comune di Venezia e all'Amministrazione Provinciale di Venezia il parere previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è che dette Amministrazioni non hanno dato corso alle suddette richieste".

Nella nota del 17/2/1993 il Presidente del Consiglio Regionale si limita a far presente che non sono stati espressi i pareri richiesti in data 25 settembre sulle precedenti proposte, aggiungendo del tutto incidentalmente: "alle quali si è aggiunta quella di iniziativa popolare relativa alla suddivisione del Comune di Venezia in quelli di Venezia e Mestre".

Ma questa proposta non è mai stata trasmessa né al Comune né alla Provincia di Venezia, né sono stati mai chiesti pareri in merito alla specifica proposta.

Consegue che il "giudizio di meritevolezza" è stato espresso nell'erroneo convincimento dell'avvenuto adempimento, in realtà mancante.

4 - Violazione di legge. Violazione dell' art.5 L.R. 25/1992. Omessa audizioni di pareri obbligatori.

Per quanto riguarda invece la proposta di istituzione del Comune di Cavallino-Treporti notiamo che la Regione ha chiesto i pareri dei consigli,

rispettivamente comunale e provinciale di Venezia,
su di un testo radicalmente diverso, quanto a
delimitazione del territorio, da quello oggetto del
giudizio di ammissibilità della proposta e di
referendum popolare, che viene ridotto di oltre il
50% rispetto alla proposta originaria.

La stessa deliberazione consiliare n. 759 del 9 luglio 1993 precisa infatti che "il proponente ha ritenuto opportuno variare, rispetto alla originaria proposta, la perimetrazione dell'area che verrà a costituire il nuovo Comune di Venezia".

Tale variazione è stata apportata soltanto il 6 luglio 1993, senza che se ne sia data notizia alcuna alle amministrazioni locali interessate.

Quindi il giudizio di meritevolezza ed il provvedimento che dispone l'effettuazione di questo referendum sono viziati per violazione di legge sotto il profilo dell'omessa audizione di pareri obbligatori e per violazione delle norme procedurali sulla partecipazione dei cittadini, facoltizzati ad esprimere pareri o fare opposizioni.

Escesso di potere per illogicità manifesta e
sviamento di potere.

Il "giudizio di meritevolezza" espresso dal Consiglio regionale sulla proposta di istituzione

del Comune del Cavallino è inoltre palesemente illogico e sintomatico di un macroscopico sviamento di potere.

come si legge nel verbale della deliberazione, la I Commissione ha ritenuto congrua la variazione dell'ambito territoriale "in quanto rende omogenea l'area del nuovo comune e lascia, per quanto di competenza, il regime delle acque a Venezia". In realtà escludendo dal territorio del nuovo comune tutte le zone lagunari e vallive si sono contraddette alcune finalità specifiche che sorreggevano la proposta di istituzione del nuovo comune e cioè -"la tutela degli ambienti naturali (quali la pineta, le dune e le valli), la piena valorizzazione del patrimonio agri-turistico e degli itinerari floro-faunistici" definiti "vere e proprie ricchezze che le amministrazioni veneziane non sono mai state in grado di comprendere per dare ad esse la giusta collocazione".

In realtà, tale variazione è finalizzata all'esclusivo obiettivo di limitare la consultazione alla sola popolazione elettorale residente nel territorio che andrà a costituire il nuovo comune.

Con conseguente illegittimità anche della deliberazione di indizione del referendum.

Violazione di legge. Violazione e falsa
applicazione dell' art.3 della L.R. 24.12.1992 n.25
- Eccesso di potere per contraddittorietà.

con una stessa deliberazione vengono contestualmente
indetti due referendum consultivi su quesiti miranti
alla suddivisione dell' attuale Comune di Venezia in
tre distinti ed autonomi comuni, di Venezia, di
Mestre, di Cavallino-Treporti.

Senonché l' art. 3 della L.R. del 24.12.1992 n.25,
sub lettera b), considera soltanto l' ipotesi della
" istituzione di un nuovo comune a seguito dello
scorporo di parte del territorio di uno o più
comuni". La norma prevede cioè che possa istituirsi
per scorporo un solo comune.

Se fosse consentita la costituzione, sempre per
scorporo, di più comuni sarebbe infatti impossibile
interpretare con sicurezza la volontà popolare, come
avverrebbe nel caso che ci occupa.

Ciò perché i due referendum pongono più quesiti che
incidono sullo stesso oggetto.

La proposta di istituzione del comune di Cavallino-
Treporti in realtà, interferisce con quella di
divisione del Comune di Venezia e viceversa,
modificando l' estensione dei territori oggetto dei
quesiti referendari.



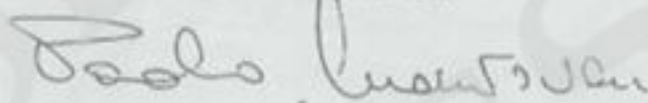
ulteriore effetto perverso è il fatto che la popolazione residente al Cavallino è chiamata ad esprimersi in entrambi i referendum a differenza di quella residente a Venezia centro storico ed insulare e Mestre. Ne consegue l' illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e contraddittorietà.

***** 0 *****

Per i suesposti motivi si chiede l' annullamento degli atti indicati in epigrafe previo accoglimento della domanda incidentale di sospensione con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Venezia, 27 agosto 1993

avv. Paolo Mantovan



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE. Richiesto dai signori Luigi Scano e Giorgio Nardo a mezzo del loro procuratore avv. Paolo Mantovan, il sottoscritto aiut.ufficiale giudiziario addetto all' ufficio unico presso la Corte d' Appello di Venezia ha notificato il suesposto ricorso a:

1) Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, presso l' Avvocatura

18
AVVOCATURA DELLO STATO
— VENEZIA —

Cont. 2700/93/M

mt

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

1/9/93
CONTRORICORSO

per

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente G.R.,

rappr. e dif. dall'Avvocatura dello Stato

nel giudizio promosso da

NARDO GIORGIO e SCANO LUIGI, rappr. e dif. dall'Avv.

Mantovan

Con ricorso notificato in data 28 agosto 1993, i
sigg. Nardo Giorgio e Scano Luigi hanno impugnato -
chiedendone l'annullamento previa sospensione - le
deliberazioni di data 9 luglio 1993 n. 758 e 759 del
Consiglio Regionale Veneto, con le quali è stato
espresso giudizio di meritevolezza in ordine alle
proposte di legge n. 244 (Suddivisione del Comune di
Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e di Me-
stre) e n. 149 (Istituzione del Comune di Cavallino-
Treporti), nonché le deliberazioni 30 luglio 1993 n.
3545 e 3 agosto 1993 n. 3840, con le quali la G.R.
Veneto ha rispettivamente indetto referendum consul-
tivo sulle medesime proposte di legge e formulato i
quesiti referendari.

Si costituisce in giudizio la Regione Veneto, come

exp 1/9/93
3

sopra rappr. e dif. rilevando in

Diritto

Il ricorso è inammissibile ed infondato.

1.- Sotto il primo profilo va rilevato che gli atti impugnati si inseriscono nell'ambito del procedimento legislativo complesso destinato a concludersi con la legge regionale di variazione della circoscrizione comunale (art. 2, 2° co., L.R. n. 25 del 1992), ed iniziatosi con la proposta di legge, sulla quale il Consiglio regionale deve esprimere il preliminare giudizio di meritevolezza "ai fini dell'ulteriore proseguimento del procedimento legislativo" (art. 5, co. 2 L.R. n. 25 del 1992) ed in relazione alla quale va effettuato il referendum popolare (art. 6 L.R. cit.) al fine di sentire le "popolazioni interessate" (art. 133, 2° co. Cost. art. 11 legge n. 142/1990). Non vi ha quindi alcun dubbio che tanto il giudizio di meritevolezza di competenza del C.R. quanto le, del resto conseguenziali, deliberazioni giuntali di indicazione del referendum (com'è noto, non vincolante), quali atti strettamente attinenti al procedimento legislativo in corso avanti allo stesso C.R., non costituiscono atti oggettivamente (e neppur soggettivamente per quanto attiene alle deliberazioni del C.R.) amministrativi, ma esplicazione della funzione legisla

tiva (nella specie trattasi di ipotesi di legge regionale "rinforzata" - Paladin, Diritto regionale 1985, 332 ecc.), nel procedimento formativo della quale si inserisce ^{in seguito} ~~successivamente~~ una serie di adempimenti ^{indispensabili} ~~necessari~~ perchè la legge si formi ed entri in vigore, adempimenti tra i quali si collocano appunto quelli preordinati e diretti all'espletamento della consultazione popolare): e come tali sono sottratti alla giurisdizione del TAR, che è evidentemente carente della potestas judicandi in ordine ad atti che costituiscono esplicazione della potestà legislativa, per tali intendendosi non soli gli atti finali del relativo procedimento, ma anche quelli c.d. interni o preparatori dello stesso procedimento legislativo. Difetta quindi il T.A.R. di giurisdizione ed il ricorso è inammissibile: e lo sarebbe, comunque - lo si osserva per completezza in via subordinata (e quindi anche nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione) - anche sotto l'ulteriore e connesso profilo della ⁱⁿimpugnabilità ex se di atti infra-procedimentali, volta che difetta attualmente l'atto terminale del procedimento (e cioè la legge regionale di variazione della circoscrizione comunale!) - ripetesì, del resto, non "vincolato" dall'esito dell'indetto referendum - idoneo ad incidere su pretese

situazioni qualificate dei ricorrente.

Ma l'inammissibilità si profila anche sotto altro profilo che attiene al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, che si qualificano come cittadini di Venezia centro e di Mestre e "promotori" di un non meglio specificato e sedicente "comitato per la città metropolitana", i cui connotati e la cui stessa esistenza non sono in alcun modo noti e che si contestano.

Appare, invero, sin troppo evidente che - non ricorrendo nella materia alcun (eccezionale) ipotesi di azione popolare - non è dato individuare la legittimazione a ricorrere avanti la G.A. a qualsiasi cittadino, tanto più in impugnativa, ripetersi, di un atto "interno" al procedimento legislativo di variazione di circoscrizione comunale: né - lo si ribadisce - gli attuali ricorrenti appaiono comunque titolari di una situazione giuridica qualificata e differenziata rispetto agli atti qui impugnati.

2.- Ma il vero è - e lo si osserva in subordine - che il ricorso è anche palesemente infondato, sotto tutti i dedotti motivi. Invero:

a) inconsistente è la censura di incompetenza della G.R. in ordine alla indizione dei referendum.

L'art. 5 della L.R. n. 25/1992 ha totalmente, e non

parzialmente, abrogato il secondo comma dell'art. 25 della L.R. n. 1 del 1973, sostituendo al sistema ed alle competenze ivi previste (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del C.R., previo esame della proposta da parte della competente Commissione consiliare) un nuovo sistema (in difetto, come nella specie, del programma regionale) che si articola nel giudizio di meritevolezza d^a parte del C.R. e nella successiva delibera (che non può essere che di indizione del referendum) di competenza della G.R. (veggasi in tal senso il chiaro disposto del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 25/92, in relazione al primo comma dello stesso articolo. La esattezza della conclusione è confermata dal disposto dell'u.c. dell'art. 5 che, per il caso di mutamento della denominazione comunale, ugualmente & prima regolato dal comma secondo dell'art. 25 della L.R. n. 1/1973, attribuisce testualmente la indizione del referendum alla competenza della Giunta regionale).

b) Infondati sono parimenti il secondo ed il terzo motivo di ricorso (che, per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente). Si assume ex adverso che, in violazione del co. 3 dell'art. 5 della L.R. n. 25, il C.R. non avrebbe richiesto al Comune ed alla Provincia di Venezia il pre-

scritto parere sulla proposta di legge di iniziativa popolare (la n. 244).

Ciò non è vero: vero è invece che, con una prima lettera 25 settembre 1992 (doc. 1) tale parere è stato chiesto sui PDL n. 150 e 190 (relativa alla istituzione del Comune di Mestre), nonché sul PDL n. 149 (relativo alla istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), tanto al Comune di Venezia che alla Provincia di Venezia. Non essendo pervenuto, nel termine assegnato, alcun parere, esso è stato sollecitato con successive lettere 17.02.1993 prot. 1649 dirette tanto al Sindaco del Comune di Venezia che al Presidente della Provincia, avendo cura di notificare i due enti anche della, nel frattempo, intervenuta iniziativa popolare relativa alla suddivisione del Comune di Venezia in Venezia e Mestre (doc. 2 e 3).

Anche dopo tale nuova richiesta nessun parere è pervenuto da parte degli enti suindicati, pur essendo stati i medesimi a piena conoscenza del progetto di legge di iniziativa popolare (che ha assunto il n. 244) di cui sopra (ed è sfornito di ogni prova, oltre logicamente assurdo, l'assunto che i destinatari non fossero posti a conoscenza del contenuto dello stesso, d'altronde a tutti noto anche per la pubblicità nell'opinione pubblica e nei giornali): come si desu

me inequivocabilmente, del resto, dalla nota 23 febbraio 1993 della 7^a Commissione Consiliare del Comune di Venezia (doc. 4) che - dando espressamente atto dell'avvenuto ritiro (solo) di "alcune delle proposte di legge per l'istituzione dei nuovi comuni" (e cioè delle due proposte nn. 150 e 190 suindicate, nel frattempo ritirate dai proponenti) - ebbe a decidere di soprassedere alla formulazione del parere... "sulle proposte di istituzione dei nuovi comuni"; e dalla delibera 4 marzo 1993 della Giunta della Provincia di Venezia, ove a pag. 2 si fa menzione delle "proposte di legge regionale, di iniziativa popolare e non , l'istituzione dei nuovi comuni di Mestre e Cavallino..." (doc. 5).

E' poi di tutta evidenza, logica prima che giuridica, che il mancato inoltro del prescritto parere da parte dei consigli comunali e provinciali, pur richiesti, non può certo paralizzare il successivo iter legislativo (e del resto neppure i ricorrenti lo sostengono).

c) Il quarto motivo di ricorso - relativo specificamente alla proposta di legge per l'istituzione del Comune di Cavallino Treporti - è inconsistente.

La successiva variazione (nella specie, sostanziantesi, del resto, nella mera riduzione dell'area della

circoscrizione dell'istituendo Comune di Cavallino) alla originaria proposta di legge, in ordine alla quale era stato chiesto il parere del Comune e della Provincia di Venezia, non imponeva in alcun modo la necessità di richiedere un nuovo parere, posto che, come detto, da un lato si trattava di una mera modificazione quantitativa (in meno) del territorio del nuovo comune e d'altro lato, tanto il Comune che la Provincia si erano già sottratti al proprio dovere collaborativo, non fornendo alcun parere pur tempestivamente e reiteratamente richiesto. In altri termini non si trattava assolutamente di una nuova ed autonoma proposta di legge, in relazione alla quale sorgesse la necessità di stimolare la nuova espressione di parere da parte degli Enti locali, ma di una semplice variazione della originaria proposta, già (inutilmente) segnalata agli stessi Enti.

d) Non sussiste neppure il vizio di illogicità manifesta e sviamento di potere di cui al quinto motivo di ricorso, avendo il C.R. del tutto coerentemente ritenuta meritevole la proposta-così come modificata dallo stesso proponente - con la motivazione indicata nella delibera: e non ha alcun senso il voler dedurre il vizio di illogicità e sviamento dal raffronto tra la asserita mancanza di comprensione delle am

ministrazioni veneziane "per la tutela degli ambienti naturali, del patrimonio agri-turistico e degli itinerari floro-faunistici - che non è altro che una delle considerazioni, tra le altre, che motivano l'iniziativa di legge - con la rilevata e motivata valutazione positiva della variazione successiva, logicamente giustificata con la rilevata omogeneità del nuovo comune e con la ritenuta opportunità di lasciare al Comune di Venezia "il regime delle acque".

e) L'ultimo motivo di ricorso è, se possibile, ancor più infondato.

Dall'art. 3 della L.R. n. 25 del 1992 - che regola "le fattispecie possibili di variazione delle circoscrizioni comunalì" - non è dato in alcun modo trarre la conclusione della impossibilità di indire due referendum consultivi, relativi alla prevista istituzione di due nuovi comuni in scorporo del territorio di un unico preesistente Comune (Venezia Mestre), con la stessa delibera (ovviamente con distinti referendum, cui sono interessate le relative popolazioni, su diversi quesiti).

La domanda di sospensione è chiaramente da respingere, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 21 della legge n. 1034/1971.

Si sono evidenziate la inammissibilità e la infondatazza del ricorso: difetta quindi il fumus boni juris.

Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, vanamente si cercherebbe nel ricorso una spiegazione in ordine alla sua sussistenza in capo ai ricorrenti che, dall'espletamento del referendum - del resto ripetesi, consultivo e non vincolante e comunque prima della eventuale legge regionale di istituzione dei nuovi comuni - non subiscono alcun pregiudizio, e tanto meno attuale, grave e non riparabile. E' chiaro che il ricorso giurisdizionale e la connessa domanda di sospensione vengono "utilizzati" strumentalmente per ottenere un risultato di valenza politica, e cioè la paralisi dell'iter legislativo: ma tale "interesse" non può avere dignità giuridica e comunque esso non è tale che il suo mancato immediato soddisfacimento possa integrare il danno che, con i connotati richiesti dalla legge, può fondare la invocata pronuncia di sospensione degli atti impugnati.

Nella ponderata valutazione comparativa, poi, con l'interesse pubblico coinvolto, non è chi non veda la assoluta preminenza dello stesso e correlativamente il danno che deriverebbe dal "blocco" delle operazioni referendarie, per lo svolgimento delle quali il

referendum dovrebbe tenersi il 3/4 ottobre p.v. - la complessa "macchina" si è già posta in movimento, anche con la pubblicazione dei manifesti, la composizione dei seggi, ecc., tra l'altro con dispendio di pubblico danaro.

P. T. M.

Si conclude: "Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta la domanda di sospensione, dichiarare inammissibile e in subordine respingere il ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla refusione delle spese e competenze, pur relative alla presente fase cautelare".

Si producono i documenti come da unito elenco.

Venezia, lì 01.09.1993

Giancarlo Mandò

AVVOCATO DELLO STATO

49
4. 9. 93
ORIGINALI

IMPOSTA DI BOLLO CUR-
RISPOSTA AI SENSI DEL
D.P.R. 30.12.1982 n. 955

Ric. n. 2897/93

Ord. n. 748/93

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
prima sezione feriale, costituito da:

Gaetano Trotta - Presidente
Angelo De Zotti - Consigliere
Filippo Musilli - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio feriale del 2 settembre 1993.

Visto il ricorso n° 2897/93 proposto da NARDO GIOR-
GIO e SCANO LUIGI, rappresentati e difesi dall'avv.to
Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo
studio dello stesso in Venezia, Campo Manin n. 4255;

contro

la REGIONE VENETO, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria per legge;

e nei confronti

dell'avv. D'ELIA FRANCESCO MARIO, che si difende in
proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio
in Venezia, San Marco n. 1470;

del signor PERTICARO SANTE, non costituito in giudizio
per l'annullamento





previa sospensione dell'esecuzione: a) della deliberazione della Giunta regionale n. 3545 del 30 luglio 1993; b) della deliberazione della Giunta regionale n. 3840 del 3 agosto 1993; c) della deliberazione del Consiglio regionale n. 758 del 9 luglio 1993; d) della deliberazione del Consiglio regionale n. 759 del 9 luglio 1993;

visti gli atti tutti di causa;

vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

uditi (relatore il Consigliere Musilli), l'avv.to Paolo Mantovan per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Mandò per la Regione Veneto e l'avv.to Francesco Mario D'Elia in proprio;

PREMESSO

che i provvedimenti impugnati, sebbene inseriti nell'ambito dell'iter legislativo destinato a concludersi con l'eventuale legge regionale di variazione della circoscrizione comunale, fanno parte di un procedimento amministrativo autonomo e sono atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, conclusivi di detto procedimento, come tali impugnabili secondo il regime ad essi proprio;

che i ricorrenti, residenti in Venezia, ed iscritti

nelle liste elettorali del Comune di Venezia, sono, in quanto tali, pienamente legittimati ad impugnare le delibere regionali con le quali sono stati indetti i referendum consultivi riguardanti la "suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre" e "l'istituzione del Comune di Cavallino - Treporti";

che, in particolare, tale legittimazione trova fondamento nella legge regionale 24 dicembre 1992 n. 25 (articolo 7, secondo comma) che consente a tutti gli elettori del Comune di presentare osservazioni od opposizioni sia agli atti di iniziativa e di adesione, sia ai pareri resi dal Comune, rendendoli in tal modo soggetti attivi del procedimento;

CONSIDERATO

che tanto la delibera regionale di indizione dei referendum (n. 3545/93) quanto la delibera di approvazione dei quesiti (n. 3840/93) sono inficiati da evidenti vizi procedurali;

che, in particolare, dagli atti emerge la manifesta violazione dell'articolo 7, comma primo e secondo, della citata legge regionale n. 25/1992, per avere il Comune omesso di adottare le prescritte delibere sulle iniziative referendarie rendendo così inattuabile la partecipazione degli elettori (con osservazioni od



opposizioni di cui al comma secondo del suddetto articolo) al complesso procedimento delle variazioni comunali (Capo II, legge n. 25/1992);

che gli atti prodotti in giudizio dall'Amministrazione regionale non risultano essere stati adottati dagli organi competenti del Comune e con il rispetto delle procedure (maggioranze consiliari prescritte dalla legge: articolo 7, primo comma);

che all'eventuale inerzia dell'Amministrazione comunale la Regione avrebbe potuto ovviare attivando i meccanismi previsti dalla legge in presenza di omissione di atti dovuti;

che, peraltro, dagli stessi atti acquisiti nel giudizio non risulta, relativamente al referendum di suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre, che l'Amministrazione comunale sia stata ufficialmente investita della richiesta di parere sulla iniziativa popolare di referendum consultivo n. 244 che ha sostituito e modificato parzialmente le precedenti proposte poi ritirate;

che per quanto riguarda la proposta n. 149 relativa alla istituzione del Comune di Cavallino - Treporti risulta che la stessa è stata sostanzialmente modificata con notevole riduzione dell'ambito territoriale rispetto a quella su cui originariamente era stato



[Handwritten signature]



richiesto il parere;

che detta modifica dell'estensione territoriale assume, nella fattispecie in esame, una particolare rilevanza giuridica sul procedimento referendario in ordine alla stessa individuazione delle popolazioni interessate alla votazione (articolo 6, primo comma);

RITENUTO



che, in ogni caso, la contestuale indizione di due distinti referendum interessanti il medesimo territorio comunale si rivela illegittima (per violazione dell'articolo 3 lettera b), sia perchè prevede di fatto l'istituzione di due nuovi comuni a seguito di un duplice scorporo non prevista dalla legge, sia perchè i due referendum interferiscono tra loro anche per quanto attiene alla determinazione percentuale dell'area del Cavallino (il 10% del territorio del comune di origine calcolato in relazione all'attuale consistenza territoriale del Comune di Venezia è sensibilmente diverso da quello che risulterebbe a seguito della eventuale "suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre";

che in presenza di tanti e così rilevanti vizi di legittimità la domanda cautelare di sospensione di entrambi i referendum merita di essere accolta sia sotto il profilo della fondatezza del ricorso nel

merito, sia sotto il profilo del danno dedotto, che consiste nella inutilità di una consultazione referendaria destinata ad essere travolta all'esito del giudizio di merito, e di un risultato elettorale, sia pure di carattere consultivo, potenzialmente idoneo, ancorchè viziato, ad alterare la circoscrizione comunale per la forza che gli deriva dal voto popolare.

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;

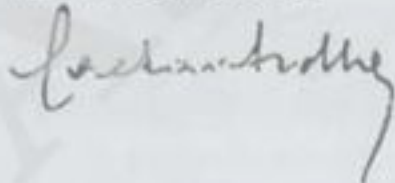
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione feriale, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione delle delibere della Giunta Regionale 30 luglio 1993 n. 3545 e 3 agosto 1993 n. 3840.

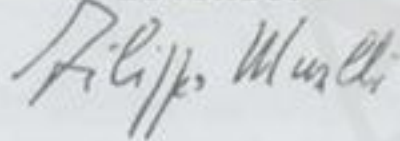
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del T.A.R., che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 2 e 3 settembre 1993.

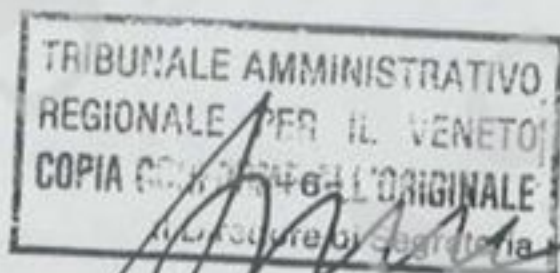
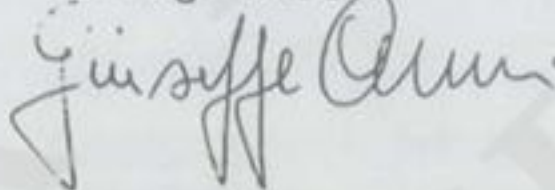
Il Presidente



L'Estensore



Il Segretario



VENEZIA = 4 SET. 1993

RAPPORTO TRASMISSIONE

: 1° CO. CONS. REG. VENETO - 17 FEB '93 14:10 :

DATA	ORA AVVIO	PARTNER IDENTIFIC.	MODO	ORA	ESITO	TOT. PAG.	COD. REP.	ARCH. NR.
17 FEB	14:08	0039 041 2708769	G3ST	01'17"	OK	02		

20

*Def*

Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale

Registro Ordinanza: 1301/93
Registro Generale: 6222/93
Registro Sezione: /

Quinta Sezione

composto dai Signori:

Pres. Vincenzo Buscema
Cons. Enzo Reggio d'Acì Est
Cons. Domenico La Medica
Cons. Pier Giorgio Trovato
Cons. Calogero Piscitello

ha pronunciato la presente

Ordinanza

nella Camera di Consiglio del 24 e del 25 Settembre 1993;

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

4487

- 5 OTT. 1993

n. _____ del _____

OGGETTO:

- 1) Indizione referendum consultivo sulle proposte di legge:
 - a) n. 244 "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre";
 - b) n. 149 "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti".
- 2) Approvazione quesiti referendari.

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giuseppe Floriano	Pupillo Pra
Francesco Ettore	Adami Beggato
Michele Roberto	Boato Buttura
Giovanni Margherita	Grena Miotto
Sante Angelo	Perticaro Tanzarella
Gratiano Walter	Tove Vanni

Segretario

Secondo

Favara

Assiste il Segretario generale della programmazione

Giorgio

Sala

Il Presidente Giuseppe Pupillo, riferisce quanto segue:

A) PREMESSE

Con provvedimenti n.ri 758 e 759 del 9 luglio 1993, il Consiglio regionale ha deliberato di ritenere meritevoli di accoglimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25, le proposte di legge:

- 1) n. 244 dal titolo "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre";
- 2) n. 149 dal titolo "Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti".

Con provvedimenti n.ri 3545 del 30 luglio 1993 e 3840 del 3 agosto 1993, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 25/92, ha deliberato rispettivamente:

- di indire il referendum consultivo sulle suddette proposte di legge per i giorni 3 e 4 ottobre 1993;
- di approvare i quesiti da rivolgere agli elettori e da iscrivere nella scheda per il referendum.

Avverso i citati provvedimenti è stato prodotto, come è noto, ricorso al T.A.R. per il Veneto, per l'annullamento, previa sospensione, dell'esecuzione degli atti deliberativi.

Il suddetto Organo di giustizia amministrativa, con ordinanza in data 2 e 3 settembre 1993, n. 748/93, ha accolto la richiesta di sospensione.

Ritenute infondate le argomentazioni addotte dal TAR per il Veneto, la Giunta regionale, con atto n. 4080 del 7.9.1993, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta ordinanza.

In data 25 settembre, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con ordinanza n. 1301/93, ha accolto il suindicato appello ed annullato la decisione del T.A.R..

L'ordinanza si fonda sul presupposto "che le deliberazioni ora impugnate costituiscono atti endoprocedimentali, inseriti, insieme al referendum consultivo delle popolazioni interessate, nel complesso procedimento previsto dal menzionato art. 133 della Costituzione e dalla relativa legge di attuazione della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25" e che, pertanto, non possedendo "una propria autonomia funzionale, nè diretto ed indipendente effetto lesivo, essendo la loro rilevanza destinata ad essere assorbita dalla legge conclusiva del procedimento ed istitutiva, eventualmente, di un nuovo comune", "deve disconoscersi, allo stato, la possibilità di sottoporre le deliberazioni in esame al sindacato di giurisdizionalità amministrativa".

Venuti meno i motivi di impedimento alla consultazione referendaria, si rende necessario riprendere, ora, le operazioni relative alla suddetta consultazione.

B) DIFFIDA "COMITATO PER UNA CITTA' METROPOLITANA DI PIU' COMUNI AUTONOMI

Anzitutto, è da respingere la tesi sostenuta, nella diffida in data 28 settembre 1993, dal portavoce del "Comitato per una città metropolitana di più comuni autonomi" circa l'impossibilità di procedere alla consultazione referendaria, sulle suddette proposte di legge, per l'entrata in vigore della legge regionale 12 agosto 1993, n. 36 sulla "Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia" per i seguenti motivi:

- 1) il Consiglio regionale, votando nello stesso giorno (9 luglio 1993), prima la legge per la delimitazione dell'area metropolitana e successivamente il giudizio di meritevolezza, ai sensi della L.R. n. 25/92, sui progetti di legge n. 244 e n. 149, ha affermato la propria volontà di conseguire i due obiettivi anche secondo due procedimenti separati;
- 2) a conferma del punto a), nel votare la L.R. n. 36/93, il Consiglio regionale ha espressamente stabilito, all'art. 5, che il procedimento di istituzione di nuovi comuni

all'interno dell'area metropolitana, in deroga alla L.R. n. 25/92 e a norma dell'art. 20 della legge n. 142/90, deve intervenire solo a seguito della costituzione della città metropolitana, e non già a seguito della sola delimitazione della relativa area; con l'ovvia conseguenza che fino alla costituzione della città metropolitana resta legittima l'istituzione di nuovi comuni ai sensi della legge n. 25/92;

- 3) pur avendo la L.R. n. 36/93 provveduto a delimitare l'area metropolitana di Venezia, è noto che non è stata ancora approvata dal Parlamento la legge statale di proroga dei termini di cui all'art. 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per cui l'applicazione della stessa legge regionale, pur essendo in sé valida, appare come condizionata, nella propria efficacia, all'entrata in vigore della legge statale sovraricordata, senza la quale - essendo quello di costituzione della città metropolitana un procedimento complesso tra Stato e Regione - tutti gli adempimenti successivi (finalizzati o dipendenti da tale scopo) resterebbero sospesi in quanto condizionati alla legittima riapertura dei termini; pertanto, paralizzare ogni altra positiva attività concorrente in attesa di un evento futuro ed incerto risulterebbe non solo contrario alle legittime aspettative popolari e istituzionali, ma anche grandemente lesivo dei principi che reggono l'equilibrio dei pubblici poteri e la loro ordinata evoluzione.

C) ADEMPIMENTI ELETTORALI

Sugli adempimenti elettorali, legislativamente scadenziati nel tempo, è da premettere che, alla data del 3 settembre 1993, era stato provveduto, in particolare, soltanto alla affissione del manifesto di convocazione dei comizi, alla revisione straordinaria delle liste elettorali e alla individuazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda nonché ad altri adempimenti interni.

Non aveva, invece, avuto inizio e, pertanto, non ha neanche avuto luogo, la propaganda elettorale decorrente, per legge, dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione e cioè dal 3 settembre 1993 (lo stesso di emissione della ordinanza di sospensione del T.A.R. per il Veneto) nonché tutti gli altri adempimenti da effettuare successivamente alla citata data fra i quali, in particolare, la distribuzione dei certificati elettorali.

Il complesso procedimento era soltanto agli inizi e non v'è dubbio che la sospensiva del T.A.R. ha vanificato quanto, fino a quella data, effettuato.

Le relative operazioni, pur se scadenzate nel tempo, costituiscono, infatti, un "unicum" e taluni termini, poi, sono assolutamente obbligatori (è il caso, per esempio, della revisione straordinaria delle liste - art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - da svolgersi tassativamente in due tornate) in quanto anche deroga alla norma generale.

D'altra parte, non va dimenticata anche la ratio che sottende ai suddetti delicati ed imprescindibili adempimenti volti ad assicurare un ordinato ed armonico svolgersi dell'intero procedimento elettorale nonché una consapevole partecipazione alle consultazioni.

E' fuori dubbio, pertanto, che il termine del 45° giorno antecedente quello della votazione, coincidente con l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai fini delle variazioni da apportare alle liste elettorali, va assolutamente rispettato come è fuori dubbio che al suddetto termine è da aggiungere anche un ulteriore congruo periodo per consentire la prima tornata della revisione straordinaria delle liste, costituendo quella del 45° giorno, la seconda.

In tale contesto, la consultazione del corpo elettorale non può aver luogo, di norma, prima del cinquantacinquesimo giorno dalla adozione del nuovo provvedimento di indizione del referendum, adozione assolutamente necessaria essendo quei pochi adempimenti effettuati anteriormente alla sospensione del T.A.R., riferiti alla data di consultazione 3/4 ottobre 1993.

Pertanto, assumendo in data odierna il relativo provvedimento, la consultazione del corpo elettorale non può avvenire prima del 28 novembre p.v..

D) INDIVIDUAZIONE DELLA DATA REFERENDARIA

Tale data, ostano, però, le seguenti difficoltà.

Non va dimenticato, anzitutto, che il 21 novembre 1993 ed il 5 dicembre successivo avranno luogo a Venezia, rispettivamente, le elezioni per il rinnovo degli organi comunali e l'eventuale ballottaggio.

L'effettuazione del referendum per il 28 novembre p.v., provocherebbe, pertanto, una palese sovrapposizione di adempimenti non conforme al principio enunciato al quarto comma dell'art. 6 della legge n. 142/90 ed a quanto sostenuto da accreditata dottrina (cfr. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova 1976 pag. 354).

L'opportunità di non far coincidere e nemmeno di accostare le campagne elettorali (cfr. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1991, pag. 492) nonché la necessità di non gravare eccessivamente sull'ordinato svolgimento dell'attività scolastica e l'imminenza del periodo natalizio, porterebbero, pertanto, ad individuare la prima data referendaria realmente utile nel 13 febbraio 1994.

E) CAVALLINO TREPORTI

Relativamente alla problematica Cavallino-Treporti:
PRESO atto che:

- 1) nella precedente deliberazione n. 3840/93, la Giunta regionale aveva limitato la consultazione alla sola popolazione elettorale del Comune di Venezia residente nel territorio di Cavallino-Treporti come delimitato dalla planimetria allegata alla proposta di legge, in quanto dai dati desunti dalla cartografia in scala 1:50000, gli Uffici tecnici regionali avevano affermato che la superficie delimitata era inferiore al 10% del territorio del Comune di Venezia, anche se "l'individuazione approssimata del territorio in oggetto, la scala cartografica prescelta nonché la deformazione della riproduzione eliografica della carta stessa determinano un notevole margine di imprecisione";
- 2) tale scelta comportava necessariamente, per la Giunta, l'impegno di proporre al Consiglio regionale, per la futura legge istitutiva, la delimitazione che, tra i vari risultati possibili, consentisse quella corrispondente al calcolo degli Uffici tecnici regionali (inferiore al 10%);
- 3) successivi confronti, anche col Comune di Venezia, sui termini tecnici dell'indagine, hanno dettagliato, invece, che la percentuale del territorio del Cavallino-Treporti, rispetto all'intero territorio comunale, a seconda dei termini del confronto, poteva oscillare solo tra una superficie pari al 10,01% o al 10,04% o al 10,05%.

si ritiene, pertanto, che per la costituzione del comune di Cavallino-Treporti secondo il territorio indicato, debba essere sentita l'intera popolazione del comune di Venezia, in modo però che i risultati del referendum siano "evidenziati sia nel loro risultato complessivo sia disaggregati in base alla suddivisione dei risultati per ciascuna parte del territorio diversamente interessata" (art. 6 L.R. 25/92);

n. 1;

VISTI gli artt. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e 10 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

DELIBERA

1) E' indetto il referendum consultivo sulle proposte di legge:

- a) n. 244 concernente la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e di Mestre;
- b) n. 149 concernente la istituzione del Comune di Cavallino-Treporti.

Al referendum partecipa, per entrambe le proposte di legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, l'intera popolazione elettorale residente nel Comune di Venezia. I comizi per lo svolgimento del referendum consultivo sono convocati per domenica 13 febbraio 1994.

Le operazioni di votazione avranno inizio entro le ore 8 di domenica 13 febbraio 1994 e si protrarranno sino alle ore 22 dello stesso giorno, per riprendere alle ore 7 di lunedì 14 febbraio 1994 e terminare alle ore 14 dello stesso giorno.

Per lo svolgimento della consultazione referendaria si osservano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n.1, e, in quanto applicabili, le norme per lo svolgimento delle elezioni regionali e dei referendum abrogativi di leggi statali;

2) di approvare i sottoelencati quesiti da rivolgere, all'intera popolazione elettorale residente nel comune di Venezia e da iscrivere nelle schede per il referendum:
a) relativamente alla proposta di legge n. 244:

"SIETE FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 244 RELATIVO ALLA SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE?"

SI

NO

b) relativamente alla proposta di legge n. 149:

"SIETE FAVOREVOLE AL PROGETTO DI LEGGE N. 149 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI?"

SI

NO

3) di avvalersi, nell'espletamento delle operazioni referendarie, degli uffici del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n.1;

4) di dare atto che le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1973, n.1.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con n. 6 voti favorevoli (Presidente Pupillo, Assessori Boato, Beggiato, Tanzarella, Buttura, Vanni) e n. 4 voti contrari (Vice Presidente Prà, Assessori Miotto, Perticaro e Adami).

IL SEGRETARIO
- Secondo Favara -



IL PRESIDENTE
- Giuseppe Pupillo -

Giuseppe Pupillo

DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ ☐ C del bilancio di previsione per
l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della Lr. 9 dicembre 1977, n. 72) ☐ R

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 con nota n. _____

del _____

Venezia, _____

VISTO: se ne propone l'adozione, atteso che la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE GENERALE

Dr. *Marco Lizza*

DIPARTIMENTO PER LE FINANZE, I TRIBUTI E LA RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ ☐ C del bilancio di previsione per
l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della Lr. 9 dicembre 1977, n. 72) ☐ R

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione viene trasmessa in data
odierna alla Commissione di controllo sull'Ammini-
strazione regionale del Veneto.

Venezia, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
con nota n. _____

del _____

Venezia, _____

RIBADISCE L'OPPORTUNITA'

di far svolgere tale consultazione prima delle elezioni amministrative, per consentire ai cittadini di esprimersi con un quadro certo nei suoi futuri assetti istituzionali e alla nuova amministrazione di operare in logica conseguenza ad esso. In tal senso

INVITA IL GOVERNO

a spostare la data delle elezioni amministrative, già prevista per il 21 novembre 1993, al fine di consentire che prioritariamente si svolga il referendum sul futuro assetto istituzionale dell'attuale Comune di Venezia."

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 49
Votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 32
Voti contrari	n. 16
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Ivo Rossi

IL PRESIDENTE
f.to Umberto Carraro

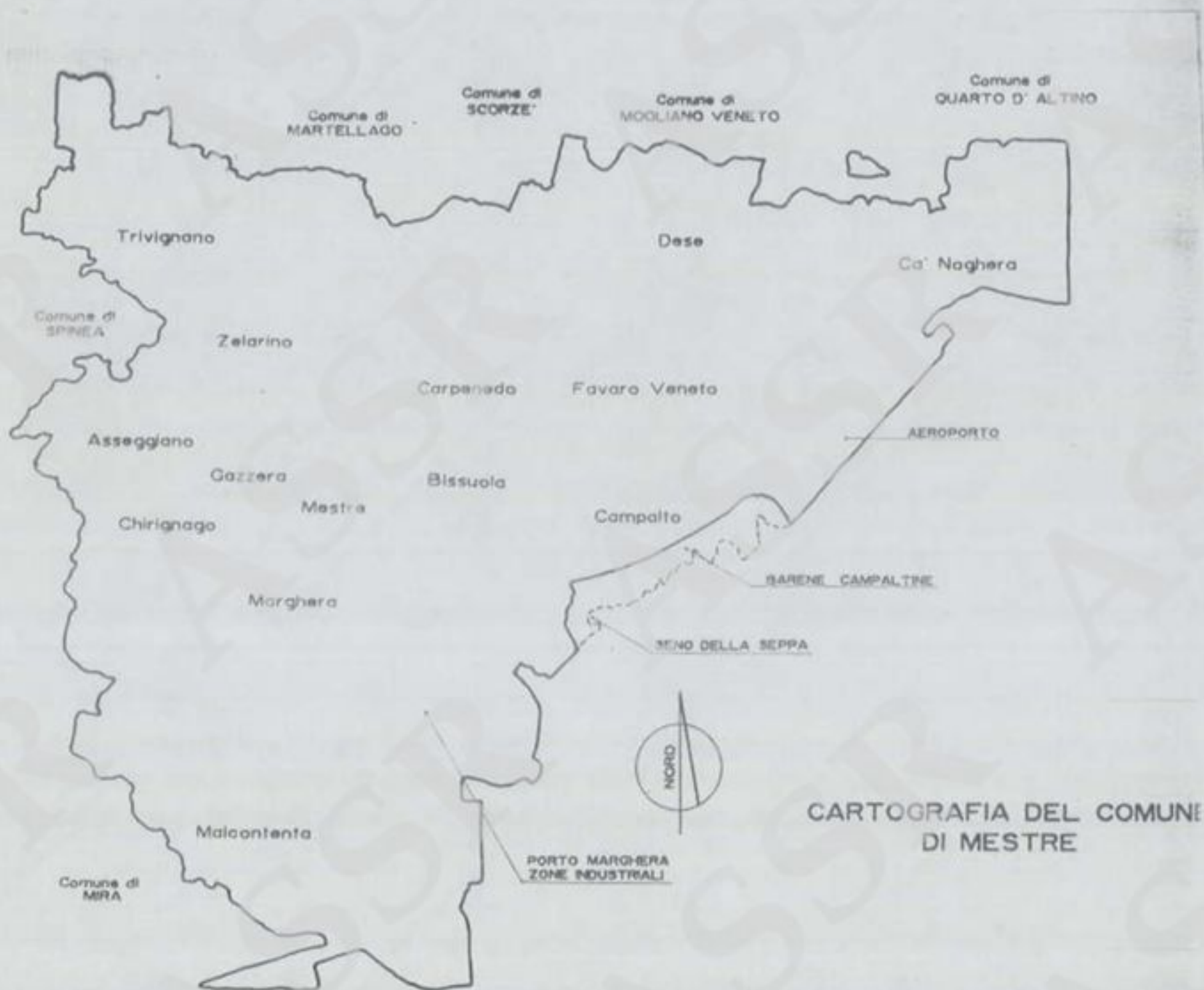
NOVEMBRE '93

Al Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto
Arch. Umberto Carraro

PETIZIONE

I sottoscritti cittadini del Comune di Venezia e di Mestre-Terraferma chiedono al Consiglio Regionale del Veneto, che nel caso di vittoria del SI per la divisione del Comune di Venezia con l'istituzione del nuovo Comune autonomo di Mestre, il Consiglio Regionale provveda a definire un confine verso la Laguna che sia naturale e giusto.

E quindi il confine tra i Comuni di Venezia e Mestre sia tracciato in modo che il territorio del Comune di Mestre comprenda l'intera Terraferma compreso "Il seno della Sepa" come risulta dalla grafica sotto riportata (rilevata dalla carta nautico-turistica della Laguna Veneta, editore Belletti).



I Sottoscrutti cittadini del Comune di Venezia e di Mestre Terrafirma
chiedono al Consiglio Regionale del Veneto - che nel corso di vittoria del
SI per la divisione del Comune di Venezia con l'estinzione del nuovo comune
autonomo di Mestre, il Consiglio Regionale provveda a definire un confine
verso la laguna che sia naturale e giusto.

E quindi il confine tra i Comuni di Venezia e Mestre sia tracciato in modo
che il territorio del Comune di Mestre comprenda l'intera Terrafirma compreso il
"seno della Sile" come risulta dalla grafica sottorportata. (Allegato n. 1)
1. Rilevata dalla carta nautico idrografica della LAGUNA VENETA edita da BOLLEA.)

